



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE DEL VENETO

Venezia, giovedì 9 aprile 2026

Anno LVII - N. 42



**Montebelluna Maggiore (Vi), Villa Cordellina Lombardi.**

*(Foto Archivio fotografico Consorzio Vicenza è)*

---

**Direzione - Redazione**

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: [uff.bur@regione.veneto.it](mailto:uff.bur@regione.veneto.it)

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

## SOMMARIO

### PARTE SECONDA

#### *Sezione prima*

---

#### DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

n. **67** del 26 febbraio 2026

Zerocento S.r.l. Autorizzazione, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 30 della L. R. n. 3/2000, di un impianto di sperimentazione e ricerca di titolarità della Zerocento S.r.l., con sede legale in Viale Gran Bretagna 3, Ponte San Nicolò (PD), per il recupero di rifiuti presso il sito di Acciaierie Venete S.p.A. in via Riviera Francia n.9, Padova (PD). Aggiornamento per modifica.

1

**[Ambiente e beni ambientali]**

n. **71** del 02 marzo 2026

VPS s.r.l. Impianto di gestione rifiuti denominato Geocentro, ubicato in via Morandina, 3/A Codevigo (PD). Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 106/2025 rilasciata con PAUR n. 21/2025. - Modifica dell'AIA a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 consistente nella richiesta di ulteriori utilizzi specifici per l'EoW terre prodotto in installazione.

5

**[Ambiente e beni ambientali]**

n. **101** del 23 marzo 2026

Impegno di spesa e accertamento di entrate. Acquisizione, in attuazione delle attività previste dal Progetto Interreg CE Superbe "Supporting cross-scale Planning and Policy readiness for a Resilient Built Environment" Id. Progetto: CE0200768, a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Central Europe 2021-2027, CUP: H19I24000550007, del servizio di guida turistica il giorno 14.4.2026 nell'ambito dell'organizzazione del IV meeting di progetto. CIG BAF65C4D97. Affidamento alla ditta ArKadia Translations S.r.l. (C.F. e P.I. 02717560169), a seguito trattativa diretta attraverso la piattaforma telematica e-procurement (APPTTEL RDO G03597) - artt. 18 e 50 del D.Lgs. 36/2023.

14

**[Ambiente e beni ambientali]**

n. **107** del 30 marzo 2026

Ecogreen S.r.l. Installazione di gestione rifiuti e fusione di alluminio secondario e leghe, ubicata in Comune di Nogara (VR), via Fontana Snc. AIA n. 235 del 28/11/2023 e ss.mm.ii. Aggiornamento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006 consistente in modifiche del layout dell'installazione, installazione crogiolo di prova e utilizzo di nuovo reagente nell'impianto di abbattimento emissioni.

21

**[Ambiente e beni ambientali]**

n. **108** del 30 marzo 2026

Fiorese Ecologia S.p.A. Installazione di gestione rifiuti ubicata in Comune di Rossano Veneto (VI), via Castion 70. AIA n. 306 del 18/09/2025. Aggiornamento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006 per ampliamento del perimetro dell'installazione, modifiche della planimetria gestione rifiuti, adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia.  
**[Ambiente e beni ambientali]**

26

### *Sezione seconda*

---

## **DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

n. **211** del 31 marzo 2026

Affidamento incarico a Veneto Innovazione S.p.A. ai fini della partecipazione regionale alla manifestazione "Italian Oyster Fest" che si terrà a La Spezia dal 22 al 24 maggio 2026, in attuazione dell'intervento 222402 e dell'Operazione 15 "Realizzazione ovvero partecipazione ad eventi nazionali e internazionali" del Reg. (UE) n. 2021/1139 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027.

**[Mostre, manifestazioni e convegni]**

43

n. **213** del 31 marzo 2026

Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'IPAB Istituto Provinciale per l'Infanzia 'Santa Maria della Pietà' di Venezia, dell'IPAB Centro Servizi Anziani 'A. Moretti Bonora' di Camposampiero (PD), dell'IPAB Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD), nonché nomina del Revisore Unico dei Conti dell'IPAB Casa di Riposo di Legnago (VR), dell'IPAB Istituto per Anziani 'Casa De Battisti' di Cerea (VR) e dell'IPAB Centro Servizi Anziani di Adria (RO). Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, articolo 56.

**[Designazioni, elezioni e nomine]**

52

n. **216** del 09 aprile 2026

Recepimento dell'Accordo per la definizione degli ambiti territoriali carenti 2026 per la Pediatria di Libera Scelta. Art. 30 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta del 18.03.2026.

**[Sanità e igiene pubblica]**

54

## PARTE SECONDA

## CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

## Sezione prima

## DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

(Codice interno: 579615)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 67 del 26 febbraio 2026

**Zerocento S.r.l. Autorizzazione, ai sensi dell'art. 211 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 30 della L. R. n. 3/2000, di un impianto di sperimentazione e ricerca di titolarità della Zerocento S.r.l., con sede legale in Viale Gran Bretagna 3, Ponte San Nicolò (PD), per il recupero di rifiuti presso il sito di Acciaierie Venete S.p.A. in via Riviera Francia n.9, Padova (PD). Aggiornamento per modifica.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

## Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si aggiorna il decreto n. 87 del 14/03/2025 di titolarità della Zerocento S.r.l. per l'impianto sede legale in Viale Gran Bretagna 3, Ponte San Nicolò (PD), per il recupero di rifiuti presso il sito di Acciaierie Venete S.p.A. in via Riviera Francia n.9, Padova (PD), a seguito della modifica del parere EoW rilasciato ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs n. 152/2006.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 87 del 14/03/2025 di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca di titolarità della Zerocento S.r.l.;

VISTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 8104 del 08/01/2026 la ditta ha trasmesso la richiesta di modifica delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso indicate nel parere ARPAV Prot. n. 6082 del 23/01/2025 (acquisito al prot. reg. n. 39893 del 24/01/2025) relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art 184-ter c. 3 del D.lgs. n. 152/2006 facente parte integrante del sopracitato decreto.

DATO ATTO che per il codice EER 10 02 02 "scorie bianche da affinazione in siviera" le modifiche si configurano nell'incremento del limite relativo alla sommatoria  $Tl + Cd$  e all'arsenico (entrambi attualmente pari a 5 mg/kg s.s.), portandoli a 10 mg/kg s.s. e per il codice EER 10 09 08 "forme e anime da fonderia utilizzate diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07" nella modifica del tenore di  $SiO_2$  da  $> 90\%$  a  $>60\%$ ;

VISTO che con nota prot. reg. n. 29051 del 20/01/2026 è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 e 8 della L. 241/90 e contestualmente è stato richiesto il parere ad ARPAV;

VISTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 129544 del 23/02/2026 ARPAV ha trasmesso il parere n. 15455/2026 in aggiornamento del parere prot. n. 6082/2025 secondo quanto indicato dalla ditta;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 109105 del 11/02/2026, la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 01240477534455 per il rilascio del provvedimento;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Le caratteristiche di accettabilità dei rifiuti in ingresso previste dal decreto n. 87/2025 sono aggiornate in base al parere ARPAV n.15455/2026, riportato in Allegato A al presente provvedimento.
3. Il punto 6.1 del decreto n. 86/2025 è sostituito come segue:

- 6.1. reagenti ad elevato tenore di Silicio (silicio metallurgico, silicio da recupero moduli fotovoltaici, ecc.), composti da Diossido di silicio (SiO<sub>2</sub>) in percentuale >60% e Alluminio metallico in percentuale massima del 10%, con presenza di materiali estranei, quali carta, gomma, plastica, tessuto, legno, ecc., in percentuale massima del 2%;
4. Il Protocollo operativo sperimentale è integrato come segue
- 4.1 Tabella 1.1.2: alla voce "reagenti costituiti da materie prime/sottoprodotti/ EoW" sono integrate le analisi dei parametri Tl, Cd, As, Sb, Se con metodica XRF, per tutte le tipologie di reagenti indicati;
- 4.2 Tabella 1.5.2 sia alla voce "Ferrolega Ferro-Silicio" che alla voce "Minerale Calcio alluminato" sono integrate le analisi dei parametri Tl, Cd, As, Sb, Se con metodica XRF.
5. I bilanci dei parametri di cui ai punti precedenti dovranno essere indicati nelle relazioni di rendicontazione di cui al punto 15 del decreto n. 87/2025.
6. Resta fermo quanto stabilito dal decreto n. 86 del 14/03/2025 per le parti non modificate dal presente provvedimento.
7. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 29051 del 20/01/2026.
8. Il presente provvedimento è notificato a Zerocento S.r.l e comunicato a Comune di Padova, Provincia di Padova, ARPAV.
9. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta è tenuta ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l'attività autorizzata, con l'estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
10. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
11. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
12. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
13. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Paolo Giandon

Allegato A al Decreto n. 67 del 26-02-2026



Agenzia Regionale per la Prevenzione  
e Protezione Ambientale del Veneto



Area Tecnica e Gestionale  
Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti

Prot. vedi file segnatura xml allegato

Al Dirigente  
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica  
U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare  
Regione Veneto  
PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it

e, p.c. Spett.le.  
PEC: zerocentosrl@pec.it

**Oggetto: Zero Cento S.r.l – Impianto sperimentale e ricerca ai sensi dell'art. 211 del d.lgs n. 152/2006 e dell'art. 30 della L.R n. 3/2000 con sede legale in Viale Gran Bretagna 3, Ponte San Nicolò (PD) per il recupero presso il sito di Acciaierie Venete S.p.A. in via Riviera Francia n. 9, Padova (PD). Richiesta di aggiornamento parere sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.**

In riferimento alla richiesta di codesta Spettabile Amministrazione acquisita con prot. ARPAV n° 4648 del 21/01/2026, nonché alla richiesta di modifica presentata dalla ditta, acquisita con prot. ARPAV n. 1242 del 09/01/2026 si esprimono le seguenti considerazioni.

La ditta, a seguito di approfondimenti analitici, chiede la modifica di alcuni limiti di accettabilità dei rifiuti in ingresso all'operazione di recupero. In particolare, per il codice EER 10.02.02 (scorie bianche da affinazione in siviera), propone l'innalzamento del limite relativo alla sommatoria  $\Sigma$  TI+Cd (attualmente pari a 5 mg/kg s.s.) e all'arsenico (5 mg/kg s.s.), portandoli entrambi a 10 mg/kg s.s. Si ricorda che il limite previsto per la  $\Sigma$ TI+Cd deriva dalla tabella 6 del DM 127/2024, riferita alla produzione di "aggregati per la produzione di clinker". Tale parametro, inclusa la relativa soglia, è stato adottato in quanto la sperimentazione è finalizzata, mediante processo termico, anche alla produzione del minerale calcio alluminato che, previa frantumazione, può essere utilizzato come legante ed è definito dalla norma tecnica UNI EN 14647 come clinker di cemento alluminoso. In tale fattispecie, la scoria bianca assume pertanto la funzione di aggregato per la produzione di clinker di cemento alluminoso.

Premesso ciò, nell'ambito della fase sperimentale non si ravvisano motivi ostativi all'accoglimento della modifica richiesta.

Tuttavia, ai fini della predisposizione di un bilancio complessivo, i metalli TI, Cd, As dovranno essere ricercati non solo nei rifiuti in ingresso, ma anche nei reagenti costituiti da materie prime/sottoprodotti/end of waste, nonché nei prodotti risultanti dalla sperimentazione. Tale bilancio dovrà essere riportato nella relazione di rendicontazione dell'attività sperimentale. Al termine della fase sperimentale, qualora la ditta intenda passare al regime ordinario, questa Agenzia si riserva di rivalutare i limiti autorizzati anche alla luce dei dati analitici complessivamente acquisiti.

Con riferimento alla seconda richiesta, si evidenzia che l'arsenico è stato individuato in quanto metallo volatile alle alte temperature e che la soglia prevista deriva dal DM 22/2013, il quale stabilisce un valore mediano pari a 5 mg/kg s.s. Considerato il significato statistico della mediana e l'attuale assenza di un set di dati, non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della richiesta della ditta.

Si evidenzia inoltre che l'approccio attualmente adottato nell'ambito dei pareri "caso per caso" relativi a materiali destinati a processi termici, per i parametri Sb, Se e As si è allineato ai riferimenti della tabella 6 del DM 127/2024, ovvero ai valori previsti per le CSC, individuando per l'arsenico un valore correlato ai livelli di fondo dei suoli riscon-



Sede legale  
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia  
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288  
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpa.it  
www.arpa.veneto.it

pag. 1 di 2

Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti  
Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia  
Tel. +39 0422 558646 e-mail: rifiuti@arpa.veneto.it  
PEC: dapve@pec.arpa.it

## Allegato A al Decreto n. 67 del 26-02-2026

trati nella Regione Veneto. Appare utile dunque nell'ambito della sperimentazione integrare Sb e Se anche nei reagenti costituiti da materie prime/sottoprodotti/end of waste, nonché nei prodotti risultanti dalla sperimentazione.

Anche con riferimento alla proposta di riduzione del tenore di SiO<sub>2</sub> nelle terre da fonderia (dal 90% al 60%), non si ravvisano particolari elementi ostativi. Il rifiuto, infatti, continua a presentare una componente valorizzabile e funzionale al processo produttivo, risultando comunque idoneo alla produzione della ferrolega. La percentuale proposta, appare coerente con i valori minimi generalmente riscontrati per tale tipologia di rifiuto e risulta pertanto compatibile con le caratteristiche merceologiche di riferimento.

In sintesi si ritiene che i limiti riportati nel parere di cui al prot. 6082 del 23/01/2025 possano essere aggiornati secondo quanto indicato dalla Ditta nella documentazione dell'istanza.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Dirigente

- *Dr.ssa Stefania Tesser* -

ARPAV AOO UNICA  
Protocollo Partenza N. 15455/2026 del 23-02-2026  
Doc. Principale - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Responsabile del procedimento: dr.ssa Stefania Tesser

Responsabile dell'istruttoria: Enrico Scantamburlo Tel 0422/558635 [enrico.scantamburlo@arpa.veneto.it](mailto:enrico.scantamburlo@arpa.veneto.it)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici Arpav.



Sede legale  
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia  
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288  
[urp@arpa.veneto.it](mailto:urp@arpa.veneto.it) PEC: [protocollo@pec.arpav.it](mailto:protocollo@pec.arpav.it)  
[www.arpa.veneto.it](http://www.arpa.veneto.it)

pag. 2 di 2

Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti

Via Santa Barbara 5/a – 31100 Treviso - Italia  
Tel. +39 0422 558646 e-mail: [rifiuti@arpa.veneto.it](mailto:rifiuti@arpa.veneto.it)  
PEC: [dapve@pec.arpav.it](mailto:dapve@pec.arpav.it)

(Codice interno: 579616)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 71 del 02 marzo 2026

**VPS s.r.l. Impianto di gestione rifiuti denominato Geocentro, ubicato in via Morandina, 3/A Codevigo (PD). Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 106/2025 rilasciata con PAUR n. 21/2025. - Modifica dell'AIA a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 consistente nella richiesta di ulteriori utilizzi specifici per l'EoW terre prodotto in installazione.**

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA n. 106/2025 a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale assentita ai sensi del comma 1 dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, relativa ad End of Waste (EoW) materiale tecnico per la sistemazione di discariche.

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21/2025 con cui è stato rilasciato il Provvedimento Unico Autorizzatorio Regionale comprensivo della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 106/2025;

VISTA la nota del 23.06.2025 (prot. reg. n. 308042 del 24.06.2025) con cui VPS s.r.l. ha richiesto come modifica non sostanziale di integrare un ulteriore utilizzo specifico per l'EoW relativo alle terre rispetto a quanto già precedentemente valutato da ARPAV con proprio parere n. 14676/2025, obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;

VISTO vista la nota prot. reg. n. 338224 del 09.07.2025 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 della L. 241/90, condividendo la valutazione di non sostanzialità ma subordinando la messa in atto della modifica all'espressione del parere ARPAV obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 351473 del 17.07.2025 con cui la Ditta ha trasmesso la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori secondo il regolamento n. 1/2025, il modulo VINCA, l'autodichiarazione relativa al bollo per l'emanazione del decreto identificativo n. 01240793473942;

VISTO il parere ARPAV n. 81144/52025 (prot. reg. n. 504962 del 30.09.2025), che aggiorna il parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui alla citata nota ARPAV n. 14676 del 18.02.2025;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la l.r. n. 3/2000 "*Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*";

VISTA la l. n. 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

RICHIAMATO il punto 4 del PAUR n. 21/2025, in base al quale qualsiasi modifica delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è demandata al Direttore della struttura regionale competente per materia;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Tutti i riferimenti al parere ARPAV n. 14676/2025 contenuti in AIA n. 106/2025 devono intendersi integrati e aggiornati con il parere ARPAV n. 81144/2025 riportato in **Allegato A** al presente provvedimento; conseguentemente:
  - 2.1 la scheda standard I5\_rev03 di cui alla prescrizione AIA n. 19 è sostituita dalla corrispondente scheda "Terra" del parere ARPAV n. 81144/2025;
  - 2.2 l'EoW di cui alla prescrizione AIA n. 25, corrispondente all'EoW 5 dei pareri ARPAV, si intende integrato anche con l'uso per argini di contenimento in siti di discarica.

3. Resta fermo quanto stabilito dal decreto AIA n.106 del 21.03.2025 per le parti non modificate dal presente provvedimento.
4. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. prot. reg. n. 338224 del 09.07.2025.
5. Il presente provvedimento è notificato a VPS s.r.l., e comunicato a Comune di Codevigo (PD), Provincia di Padova e ARPAV.
6. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l'attività autorizzata, con l'estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
7. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
8. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
9. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

Allegato A al Decreto n. 71 del 02/03/2026

ARPAV  
 Agenzia Regionale  
 per la Prevenzione e  
 Protezione Ambientale  
 del Veneto



Area tecnica e gestionale  
 Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, EoW e sottoprodotti

**Oggetto: Impianto Geocentro - Ditta VPS Srl. Impianto ubicato in Via Morandina 3, – CODEVIGO (PD). Modifica del precedente parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. sulla base di istanza di modifica non sostanziale (ex art. 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. ), prevedendo ulteriori utilizzi specifici. Terre.**

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

Si fa riferimento alla seguente documentazione.

- Istanza di modifica non sostanziale dell'AIA ex art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. trasmessa dalla Ditta alla Regione Veneto con nota del 23.06.2025, la cui documentazione è stata allegata alla richiesta di parere di cui al successivo punto;
- Richiesta di parere da parte della Regione Veneto con nota n. 338224 del 09/07/2024 (acquisita con prot. ARPAV n. 61010/2025 del 09-07-2025);
- Precedente Parere EoW caso per caso, trasmesso da questa Agenzia con nota n. 14676 del 18/02/2025;
- Decreto regionale AIA n. 21 del 24/03/2025.

Pertanto, in relazione alla modifica non sostanziale dell'AIA di cui sopra e alla documentazione trasmessa si esprime il parere di competenza di cui all'art. 184-ter, comma 3 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

[Dati informativi sull'impianto ed autorizzazione vigente.](#)

**Denominazione ditta:** VPS Srl

**Sede dell'impianto:** Via Morandina 3, – CODEVIGO (PD)

**Autorizzazione vigente:** Decreto AIA n. 21 del 24/03/2025

**Attività attuale:** recupero rifiuti inerti non pericolosi (operazioni R13-R5).

**Motivo della richiesta:** Istanza di modifica relativa agli utilizzi degli EoW già autorizzati.

[Breve descrizione dell'impianto di recupero esistente.](#)

Si tratta di un impianto di recupero, che, per quanto concerne l'EoW, è già autorizzato al recupero di rifiuti inerti e terre per la produzione di aggregati per diversi utilizzi, quali ad esempio i sottofondi stradali e per la produzione di calcestruzzo anche con l'aggiunta di leganti quali il cemento e la calce.

[Verifica delle Condizioni e dei Criteri Dettagliati.](#)

**Istanza della Ditta.**

La Ditta ha trasmesso documentazione volta a richiedere di modificare gli utilizzi degli EoW autorizzati relativi alle terre,

Nella nota di comunicazione di modifica non sostanziale la stessa afferma che *“la modifica è costituita dalla previsione di utilizzo del medesimo materiale anche al fine di realizzazione di apposite strutture, sempre costituite da terrapieni, **come materiale tecnico per la costruzione/sistemazione di discariche**. Al fine di fornire un opportuno supporto tecnico, si allega:*

- *accordo tecnico-economico relativo a un contratto in essere fra Veritas S.p.A. e la scrivente, relativo al Progetto Esecutivo - 1° Stralcio di completamento della Messa in Sicurezza della Ex Discarica di Ca' Rossa in Comune di Chioggia (VE)”, autorizzato con*

- *Determinazione n. 2734/20 della Città Metropolitana di Venezia.*

*L'EoW oggetto della presente è prodotta alle medesime condizioni attualmente autorizzate e l'unica variazione è costituita dall'utilizzo della stessa a seguito della sua cessione a terzi; l'EoW prodotta è costituita quindi da “Terre per la realizzazione di terrapieni ad uso barriera visiva e/o acustica di installazioni industriali e impianti di gestione rifiuti, nonché*

## Allegato A al Decreto n. 71 del 02/03/2026

ad uso costruzione/sistemazione di discariche. Si confermano tutte le condizioni previste dalla prescrizione AIA n. 25 di cui al Decreto n. 106 del 21/03/2025, nonché i contenuti della documentazione tecnica fornita per l'ottenimento del succitato parere ARPAV, che comunque si allegano per aggiornamento:

- Modello caso per caso "Relazione tecnica sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e delle linee guida SNPA n. 41/2022 Terre per la realizzazione di terrapieni ad uso barriera visiva e/o acustica di installazioni industriali e impianti di gestione rifiuti, nonché ad uso costruzione/sistemazione di discariche";
- "Manuale End of Waste Terre per la realizzazione di terrapieni ad uso barriera visiva e/o acustica di installazioni industriali e impianti di gestione rifiuti, **nonché ad uso costruzione/sistemazione di discariche**".

### Valutazioni istruttorie

L'istanza della ditta è volta alla modifica dell'EoW n. 5 di cui al precedente parere di ARPAV, sopra citato, introducendo un nuovo utilizzo come "ad uso costruzione/sistemazione di discariche".

La documentazione prodotta dalla ditta evidenzia uno specifico progetto con volumi significativi (60.000 mc) necessari per la realizzazione sia di un argine di contenimento della discarica sia per la copertura superficiale della stessa. Per entrambi gli utilizzi l'accordo tra il Gestore della discarica e la Ditta specifica sia i requisiti prestazionali sia, come requisito ambientale, esplicita che le terre conferite dovranno rispettare i limiti sul tal quale per la colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. La Determinazione della Città Metropolitana di Venezia richiama il rispetto di quanto previsto dal punto 7.31-bis del DM 05/02/98 (per cui il rispetto del test di cessione di cui all'Allegato 3 del DM 05/02/98 stesso). Per le attività di recupero ambientale di cui al punto 7.31-bis valgono anche le prescrizioni specifiche dell'art. 5 del medesimo Decreto sul recupero ambientale ed in particolare il punto 2, lett. d-bis) che recita "in ogni caso il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito". Come sopra specificato l'accordo prevede la fornitura di materiali che rispettino i limiti di colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Si ritiene di poter generalizzare l'utilizzo come realizzazione di argini in siti di discarica con materiali anche conformi alla colonna B, in quanto opere soggette a "contatto" con i bersagli più saltuario rispetto all'uso ricreativo-residenziale, che andrà ad esaurirsi al momento del completamento dell'opera.

Dal punto di vista operativo si ritiene di dover suddividere la proposta della Ditta in 2 utilizzi specifici:

- 1) **Realizzazione di argini di discariche:** tale utilizzo specifico può essere aggiunto nella scheda EoW n. 5 sopra citata all'EoW denominato "Terre per la realizzazione di terrapieni ad uso barriera visiva e/o acustica di installazioni industriali e impianti di gestione rifiuti", che diventerà "Terre per la realizzazione di terrapieni ad uso barriera visiva e/o acustica di installazioni industriali e impianti di gestione rifiuti, **nonché come argini di contenimento in siti di discarica**", mantenendo i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto già definiti, in quanto compatibili con l'uso specifico aggiunto;
- 2) **Copertura finale di siti di discarica** in cui sia esplicitamente previsto la possibilità di utilizzo anche di terre, i cui valori sul tal quale siano entro i limiti della colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di progetti approvati dalla competente Autorità Ambientale, che prevedono esplicitamente nell'Atto e/o nella documentazione di progetto approvata anche l'utilizzo di materiali entro colonna B e per cui la destinazione urbanistica fosse già compatibile con tali materiali. In questo caso si ritiene più

## Allegato A al Decreto n. 71 del 02/03/2026

opportuno prevedere un'apposita modifica alla scheda standardizzata da ARPAV n. I5\_rev03, che preveda questo utilizzo con le indicazioni testé riportate.

**Criteria di cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso.**

Pertanto si riportano di seguito, come criteri di cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso, la scheda Terra modificata e la scheda EoW 5 aggiornata, sottolineando le modifiche rispetto alla precedente versione. Queste ultime sostituiscono completamente quelle riportate nel precedente parere ARPAV.

ARPAV AOO UNICA  
Protocollo Partenza N. 81144/2025 del 18-09-2025  
Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Allegato A al Decreto n. 71 del 02/03/2026

Area tecnica e gestionale  
 Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, EoW e sottoprodotti



ARPAV  
 Agenzia Regionale  
 per la Prevenzione e  
 Protezione Ambientale  
 del Veneto



TERRA

Utilizzo: Terra da utilizzare nella realizzazione dello strato superficiale della copertura finale delle discariche e per gli utilizzi prestazionali di cui al paragrafo 4.1 della norma UNI 11531-1		Standard prestazionali ed ambientali																		
Rifiuti in Ingresso	Attività di recupero	Standard prestazionali ed ambientali																		
<table border="1"> <tr> <td>17 05 04</td> <td>terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20 02 02</td> <td>terra e roccia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19 12 09</td> <td>minerali (ad esempio sabbia, rocce)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 04 01</td> <td>terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barabbiecole.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03			20 02 02	terra e roccia			19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)			02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barabbiecole.			<p><b>Criteri ambientali generali di accettabilità:</b></p> <p>1. Non sono ammessi i rifiuti provenienti da siti ricompresi nell'ambito di applicazione del Titolo V Parte IV D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o originati dal trattamento di tali rifiuti. Fanno eccezione le terre non interessate da contaminazione, ossia già conformi ai limiti di Tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai limiti previsti per eventuali specifici composti/tipizzanti non ricompresi in tale tabella.</p> <p>2. Per i rifiuti con codice a specchio, dovrà essere effettuata (prima dell'accettazione) la caratterizzazione per la classificazione di non pericolosità ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.</p> <p>3. Dovrà essere attestata l'assenza di amianto (ad eccezione del codice EFR 020401). L'assenza di amianto deve essere intesa come assenza di frammenti e di fibre libere e deve essere attestata dal produttore del rifiuto.</p> <p>4. È ammessa una percentuale di materiali di riporto antropici &lt; 50% da determinare secondo le metodiche previste dall'Allegato 10 del DPR 120/17 e s.m.i..</p> <p>5. Dovrà essere verificato il rispetto dei limiti della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con le procedure di preparazione del campione ivi previste.</p> <p>6. Non potranno essere sottoposte a recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto le terre e rocce che superano i limiti di colonna B di cui alla Tab. 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.</p> <p>7. Le terre entro colonna A e quelle entro colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere gestite separatamente.</p> <p>8. Dovrà essere effettuata in ingresso la verifica del rispetto dei limiti per i test di cessione per verificare la conformità ai limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 (escluso il parametro amianto).</p> <p>Rifiuti di tipologie e provenienze diverse da quelle di cui alla presente scheda potranno essere valutate "caso per caso", su specifica istanza della Ditta ai sensi dell'Art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Le partite di terre e rocce entro colonna A dovranno essere separatamente da quelle comprese tra colonna A e B della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del T.U.M.</p>	<p>Operazione R5.</p> <p>Recupero di rifiuti a matrice terrosa mediante verifica visiva e documentale ed eventualmente fasi meccaniche di selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di terre vagliate a granulometria idonea e selezionata.</p> <p>L'eventuale frazione grossolana di origine naturale, separata tramite vagliatura, dovrà essere gestita come rifiuto e potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati recuperati in riferimento al DM 127/2024 o per altri utilizzi, se definiti caso per caso, qualora i materiali di riporto antropici nel rifiuto in ingresso siano risultati assenti.</p> <p>Qualora i materiali di riporto antropici nel rifiuto in ingresso siano in percentuale ≥ 20% la vagliatura è obbligatoria.</p> <p>L'eventuale frazione di origine antropica (o mista antropica e naturale), separata tramite vagliatura, dovrà essere gestita come rifiuto. Potrà essere utilizzata (in impianto o presso terzi) per la produzione di aggregati recuperati in riferimento al DM 127/2024, solo se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) è costituita da materiali appartenenti a una o più delle seguenti classi della specifica tecnica UNI CEN/TS 17438: P-A1-A5;</li> <li>2) rispetta i limiti del test di cessione (All. 3 del DM 05/02/98 escluso il parametro amianto),</li> <li>3) rispetta i limiti di cui alla Tab. 2 del DM 127/2024 in funzione dello specifico utilizzo successivo,</li> <li>4) è caratterizzata dall' assenza di amianto in frammenti e fibre.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Requisiti prestazionali:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Norma UNI 11531-1, par. 4.1,</li> <li>b) Classificazione secondo il prospetto 1 della norma UNI 11531-1</li> </ol> </li> <li>2. Requisiti ambientali:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Materiali di riporto antropici: &lt; 20% (All. 10 DPR 120/17);</li> <li>b) CSC (*) di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- parametri e limiti di colonna A per utilizzi di cui al paragrafo 4.1.1 UNI 11531-1 (incluso recupero ambientale) e per la realizzazione dello strato superficiale della copertura finale delle discariche;</li> <li>- parametri e limiti di colonna B per gli altri utilizzi del paragrafo 4.1 UNI 11531-1 e come copertura superficiale di discarica, in caso di progetti approvati dalla competente Autorità Ambientale, che prevedono esplicitamente nell'Atto e/o nella documentazione di progetto approvata anche l'utilizzo di materiali entro colonna B e per cui la destinazione urbanistica fosse già compatibile con tali materiali.</li> </ul> </li> <li>3. Altri requisiti o specificazioni:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Solo nel caso di recupero ambientale (inteso ad esempio come "restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodulamenti morfologici" ex art. 5, comma 1 del DM 05/02/1998) regolamentato da un progetto approvato dall'Autorità Competente, l'EoW dovrà rispettare anche i requisiti eventualmente previsti nello stesso (ad esempio prestazionali ed idrogeologici).</li> <li>b) Solo nel caso in cui l'attività di recupero avvenga per singola partita omogenea, non sarà necessario effettuare le analisi sul prodotto EoW in uscita, in quanto restano valide le analisi effettuate sul rifiuto in ingresso.</li> <li>c) Per l'utilizzo come copertura finale di discarica la terra deve favorire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale approvato ed avere pertanto caratteristiche tessiture e chimico-fisiche idonee a tale scopo.</li> </ol> </li> </ol>	<p>(*) amianto: assenza di frammenti e di fibre libere</p>
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03																			
20 02 02	terra e roccia																			
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)																			
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barabbiecole.																			

ARPAV AOO UNICA  
 Protocollo Partenza N. 81144/2025 del 18-09-2025  
 Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

## Allegato A al Decreto n. 71 del 02/03/2026

ARPAV  
 Agenzia Regionale  
 per la Prevenzione e  
 Protezione Ambientale  
 del Veneto



Area tecnica e gestionale  
 Unità Organizzativa Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti, EoW e sottoprodotti

**EoW n. 5: Terre per la realizzazione di terrapieni ad uso barriera visiva e/o acustica di installazioni industriali e impianti di gestione rifiuti, nonché come argini di contenimento in siti di discarica**

Valutazione delle Condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1

Il DM 05/02/98 prevede criteri per i codici EER richiesti ma non per questo specifico utilizzo, per cui si ritiene di valutare tutte e 4 le condizioni.

<p>Condizione a) La sostanza o l'oggetto È destinato/a a essere utilizzata/o per scopi specifici.</p>	<p>La Ditta ha specificato che tale EoW avrà un <i>“Utilizzo nella realizzazione di dune e rimodellazioni in zona industriale, limitatamente a terrapieni ad uso barriera visiva, barriera acustica di installazioni industriali e impianti gestione rifiuti, escluse aree di passaggio e aree interessate da permanenza di persone a scopo ricreativo (aiuole, giardini, vialetti ecc.), con prestazioni di cui al paragrafo 4.1.1 della norma UNI 11531-1”</i>.</p> <p><u>Nella recente documentazione di modifica non sostanziale la Ditta ha altresì trasmesso un progetto di sistemazione/ricomposizione di una discarica in post-gestione, che prevede nello specifico la realizzazione di argini di contenimento fuori terra con materiali terre, aventi specifici requisiti geotecnici e, dal punto di vista ambientale, rispondenti ai limiti di colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006.</u></p>
<p>Condizione b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto</p>	<p>La Ditta ha specificato che <i>“L'esistenza del mercato è ampiamente diffusa e supportata da normativa di riferimento (es. tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006; D.P.R. 120/2017, D.M. 05/02/1998, all. 1, suball. 1, punto 31-bis; D.M. 127/2024)”</i>. <u>Dalla documentazione trasmessa per la modifica non sostanziale risulta una domanda per i materiali in parola (60.000 mc)</u></p>
<p>Condizione c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.</p>	<p>La Ditta ha specificato che i criteri di cessazione saranno <i>“Come definiti nella scheda ARPAV I5_rev02, ad eccezione dell'applicazione della colonna B anziché della colonna A:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma UNI 11531-1, par. 4.1.1 e prospetto 1,</li> <li>• Materiali di riporto antropici &lt; 20% in peso,</li> <li>• Colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006,</li> <li>• Test di cessione Allegato 3 del D.M. 05/02/1998”.</li> </ul> <p>Quindi i criteri sono ripresi da una scheda già standardizzata da ARPAV. Per quanto concerne i criteri prestazionali si ritiene di aggiungere di seguito che la terra EoW per barriere acustiche e visive <u>o per la realizzazione di argini in siti di discarica</u> dovrà anche rispettare eventuali specifici criteri prestazionali richiesti dal progetto tecnico.</p>
<p>Condizione d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana</p>	<p>La condizione d) sugli impatti ambientali può considerarsi verificata tramite il rispetto dei requisiti previsti nel criterio dettagliato d). Alcuni criteri ambientali (test di cessione e percentuale di materiali antropici ammessi) sono ripresi da una scheda già standardizzata da ARPAV. L'ulteriore criterio (rispetto di colonna B della tabella 1 Allegato 5 e Titolo V della Parte IV del TUA definito dalla Ditta è ritenuto condivisibile e allineato con quanto stabilito dal DM 127/2024 ed argomentato nell'AIR (analisi di impatto della regolamentazione) trasmessa dal MASE al DGTRIS europeo assieme a tale Decreto, in merito al fatto che i limiti sono <i>“differenziati in funzione degli utilizzi ... e non delle destinazioni d'uso dei siti in cui lo stesso è utilizzato”</i>. L'utilizzo richiesto fa riferimento alla realizzazione di strutture aventi una specifica funzione e tali da non prevedere una permanenza di persone sulle medesime. Questo le rende compatibili quindi con i limiti ambientali stabili dal TUA per le aree destinate ad uso industriale-commerciale (colonna B), definite per</p>

ARPAV AOO UNICA  
 Protocollo Partenza N. 81144/2025 del 18-09-2025  
 Allegato 1 - Class. 10.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

## Allegato A al Decreto n. 71 del 02/03/2026

ARPAV AOO UNICA  
Protocollo Partenza N. 81144/2025 del 18-09-2025  
Allegato 1 - Class. 10.1.1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

<p>un "contatto" con i bersagli più saltuario rispetto all'uso ricreativo-residenziale. Tale aspetto è ulteriormente rafforzato dal fatto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la stessa Ditta prevede l'ubicazione di tali barriere presso installazioni industriali ed impianti di gestione rifiuti</li> <li>- la medesima esclude, comunque, anche presso queste installazioni, la realizzazione di aree di passaggio e aree interessate da permanenza di persone a scopo ricreativo (aiuole, giardini, vialetti ecc.).</li> </ul> <p><u>Per quanto concerne il nuovo utilizzo richiesto (realizzazione di argini nel corpo di discarica l'autorizzazione rilasciata dalla città Metropolitana di Venezia richiama il rispetto di quanto previsto dal punto 7.31-bis del DM 05/02/98. In questo punto nel caso di operazioni di recupero ambientale vanno richiamate le prescrizioni specifiche dell'art. 5 del medesimo Decreto sul recupero ambientale ed in particolare il punto 2, lett. d-bis) che recita "in ogni caso il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito". La Ditta ha altresì prodotto un accordo tra il Gestore della discarica e la ditta medesima, in cui come capitolato d'appalto per la realizzazione delle opere viene richiesto di fornire materiali che rispettino i limiti di colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Si ritiene di poter generalizzare l'utilizzo come realizzazione di argini in siti di discarica, in quanto opere soggette a "contatto" con i bersagli più saltuario rispetto all'uso ricreativo-residenziale, che andrà ad esaurirsi al momento del completamento dell'opera.</u></p>			
<p><i>Valutazione dei criteri dettagliati di cui all'art. 184-ter, comma 3.</i></p>			
<p><i>Critero a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero</i></p>			
Codice EER	Descrizione EER	Ulteriori specificazioni rispetto al codice EER	Caratteristiche del rifiuto in ingresso
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non sono ammessi i rifiuti provenienti da siti ricompresi nell'ambito di applicazione del Titolo V Parte V D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e/o originati dal trattamento di tali rifiuti. Fanno eccezione le terre non interessate da contaminazione, ossia già conformi ai limiti di Tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai limiti previsti per eventuali specifici composti tipizzanti non ricompresi in tale tabella.</li> <li>- Dovrà essere preliminarmente attestata la non pericolosità ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per i codici EER con voce a specchio.</li> <li>- Dovrà essere attestata l'assenza di amianto (ad eccezione del codice EER 020401), L'assenza di amianto deve essere intesa come assenza di frammenti e di fibre libere e deve essere attestata dal produttore del rifiuto.</li> <li>- È ammessa una percentuale di materiali di riporto antropici &lt; 50% da determinare secondo le metodiche previste dall'Allegato 10 del DPR 120/17 e s.m.i..</li> <li>- Dovrà essere verificato il rispetto dei limiti di colonna B della tabella 1 dell'Allegato 5 Titolo V Parte IV del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con le procedure di preparazione del campione ivi previste.</li> </ul>
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03		
19 12 09	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	limitatamente a terre e rocce con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica, quest'ultima costituita da materiali delle classi da A1 ad A5 della specifica tecnica UNI CEN/TS 17438.	
20 02 02	terra e roccia		
<p><i>b) Processi e tecniche di trattamento consentiti</i></p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operazione R5</li> </ul>			

## Allegato A al Decreto n. 71 del 02/03/2026

- Fasi di trattamento meccanico di frantumazione, macinazione, vagliatura, deferrizzazione, selezione granulometrica e miscelazione.
- L'eventuale frazione grossolana di origine naturale, separata tramite vagliatura, dovrà essere gestita come rifiuto e potrà essere utilizzata per la produzione di aggregati recuperati in riferimento al DM 127/2024 o per altri utilizzi, se definiti caso per caso, qualora i materiali di riporto antropici nel rifiuto in ingresso siano risultati assenti.
- Qualora i materiali di riporto antropici nel rifiuto in ingresso siano in percentuale  $\geq 20\%$  la vagliatura è obbligatoria.
- L'eventuale frazione di origine antropica (o mista antropica e naturale), separata tramite vagliatura, dovrà essere gestita come rifiuto. Potrà essere utilizzata (in impianto o presso terzi) per la produzione di aggregati recuperati in riferimento al DM 127/2024, solo se:
  - è costituita da materiali appartenenti a una o più delle seguenti classi della specifica tecnica UNI CEN/TS 17438: P, A1-A5,
  - rispetta i limiti del test di cessione (All. 3 del DM 05/02/98 escluso il parametro amianto),
  - rispetta i limiti di cui alla Tab. 2 del DM 127/2024 in funzione dello specifico utilizzo successivo,
  - è caratterizzata dall' assenza di amianto in frammenti e fibre

c) *Criteria di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario*

*Prescrizioni generali.*

- Dimensione del lotto: massimo 3.000 mc.

**Criteria prestazionali:**

- Norma UNI 11531-1, par. 4.1,
- Classificazione secondo il prospetto 1 della norma UNI 11531-1,
- Eventuali ulteriori criteri prestazionali specificati dal progetto da realizzare.

**Criteria ambientali:**

- Materiali di riporto antropici:  $< 20\%$  (All. 10 DPR 120/17),
- CSC di cui alla Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06 e s.m.i.: parametri e limiti di colonna B,
- Test di cessione con metodica e limiti di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 (escluso il parametro amianto).

*Criteria d) ed e) vedi successiva sezione*

Sistema di gestione

Si ritiene opportuno che il PGO, contenuto nel PMC, sia reso conforme e aggiornato al presente parere.

Dichiarazione di conformità (DDC).

Si valuti di aggiornare il modello di DDC secondo i contenuti del presente parere.

Conclusioni.

**In conclusione si ritiene che le diverse tipologie di rifiuti costituite da terra riportati nella schede EoW standardizzate da ARPAV modificata I5rev03 e nella scheda EoW caso per caso n. 5, sopra riportate possano cessare la qualifica di rifiuto in conformità all'art. 184-ter comma 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e alle LG SNPA n. 23/2020, secondo quanto indicato dalla Ditta nella documentazione dell'istanza e fatte salve le precisazioni e prescrizioni contenute nel presente parere. In seguito prima della produzione del primo lotto degli EoW modificati il Sistema di Gestione e il/i modello/i di dichiarazione di conformità andranno modificati con le indicazioni previste nel presente parere, senza l'espressione di ulteriori pareri da parte della Scrivente.**

Il tecnico istruttore

La Dirigente

(Codice interno: 579587)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 101 del 23 marzo 2026

**Impegno di spesa e accertamento di entrate. Acquisizione, in attuazione delle attività previste dal Progetto Interreg CE Superbe "Supporting cross-scale Planning and Policy readiness for a Resilient Built Environment" Id. Progetto: CE0200768, a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Central Europe 2021-2027, CUP: H19I24000550007, del servizio di guida turistica il giorno 14.4.2026 nell'ambito dell'organizzazione del IV meeting di progetto. CIG BAF65C4D97. Affidamento alla ditta ArKadia Translations S.r.l. (C.F. e P.I. 02717560169), a seguito trattativa diretta attraverso la piattaforma telematica e-procurement (APPTTEL RDO G03597) - artt. 18 e 50 del D.Lgs. 36/2023.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

**Note per la trasparenza:**

L'atto dispone, in attuazione delle attività previste dal Progetto SuPeRBE "Supporting Cross-scale Planning and Policy for a Resilient Built Environment, presentato in riferimento alla Priorità 2 "Cooperating for a greener central Europe", la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a favore della ditta ArKadia Translations S.r.l. (C.F. e P.I. 02717560169), anagrafica n. 00175956, per l'importo di euro 338,55 a titolo di corrispettivo per l'acquisizione tramite affidamento diretto, ex articolo 50, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n. 36/2023, del servizio di guida turistica, il giorno 14.04.2026, nell'ambito del IV Meeting di progetto. Si provvede, ai sensi del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, all'impegno di spesa e all'accertamento delle entrate.

Il Direttore

- il Regolamento (UE) n. 2021/1059 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24.06.2021, disciplina il sostegno del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) all'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (Interreg), nel quadro delle disposizioni comuni disciplinate dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvato nella medesima data;
- con Decisione n. C(2022) 1694 finale del 23.03.2022 la Commissione europea ha adottato il Programma Interreg Central Europe 2021-2027 (di seguito Programma), con una dotazione finanziaria pari a €280.779.753,00. Di questi, €224.623.802,00 (80%) sono a carico del fondo comunitario FESR, i restanti €56.155.951,00 (20%) provengono dai cofinanziamenti nazionali a carico dei diversi Stati partecipanti;
- per l'Italia il cofinanziamento nazionale è a carico del Fondo di Rotazione FdR, istituito, ex L. n. 183/1987, presso la Ragioneria Generale dello Stato, che sarà accessibile a tutti i beneficiari italiani indipendentemente dalla loro natura giuridica come riportato nella Delibera CIPESS n. 78/2021, pubblicata sul G.U.R.I. il 22.04.2022, di approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e di definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;
- l'area eleggibile del Programma, la cui Autorità di Gestione e Segretariato Congiunto sono localizzati presso la Città di Vienna (Austria), è rappresentata dall'intero territorio nazionale di Repubblica Ceca, Ungheria, Austria, Polonia, Slovacchia e Croazia; Germania e Italia partecipano solo con parte dei propri territori;
- dall'avvio del periodo di programmazione 2021-2027, il Programma Interreg Central Europe 2021-2027 ha emanato n. 2 bandi per la selezione dei progetti;
- con Deliberazione n. 120 del 15.02.2022 la Giunta Regionale ha approvato il prospetto riguardante le proposte progettuali candidate nell'ambito del primo bando con la partecipazione di Strutture della Regione del Veneto, di suoi enti strumentali o partecipati;
- con Deliberazione n. 124 del 24.02.2023 la Giunta Regionale ha preso atto degli esiti complessivi del secondo bando e delle proposte progettuali approvate relativamente alla programmazione Interreg Central Europe 2021-2027;
- con Deliberazione n. 771 del 12.07.2024 la Giunta Regionale ha preso atto della proposta di subentro della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in luogo del Comune di Abano Terme (PD), come partner del progetto SuPeRBE "Supporting Cross-scale Planning and Policy for a Resilient Built Environment, presentato in riferimento alla Priorità 2 "Cooperating for a greener central Europe", che si propone di migliorare la capacità e i processi decisionali delle amministrazioni pubbliche a livello regionale e locale nell'implementare azioni volte a incrementare il livello di adattamento e resilienza su scala urbana;
- in questo progetto il Lead partner è l'Università di Scienze Applicate di Monaco di Baviera (Germania);
- il Programma, in conformità al Regolamento (UE) n. 2021/1059 e n. 2021/1060, prevede che il tasso di cofinanziamento a livello di ogni Asse Prioritario non sia superiore all'80%, prevedendo un cofinanziamento dei progetti a carico del FESR pari all'80%, mentre il restante 20% di cofinanziamento nazionale, la cui copertura finanziaria è assicurata, per i partner pubblici italiani, dal Fondo nazionale di Rotazione (FDR);
- con Deliberazione n. 771/2024 la Giunta ha dato mandato al Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica di procedere alla sottoscrizione dei necessari documenti e all'adozione degli atti di adempimento

- amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione del Progetto "SuPeRBE";
- In data 06.08.2024 è stato sottoscritto il Subsidy Contract (Contratto di sovvenzione), dal Managing Authority del Programma "Interreg Central Europe City of Vienna e dall'Università di Scienze Applicate di Monaco di Baviera in qualità di Lead Partner del progetto SuPeRBE;
  - successivamente in data 10.09.2024 l'Università di Scienze Applicate di Monaco di Baviera, ha sottoscritto con tutti i partner di progetto il "Partnership Agreement for the implementation of the project" Project ID CE0200768, nell'ambito del programma Interreg CE SuPeRBE. La Regione del Veneto, ha sottoscritto il Partnership Agreement in qualità di project partner n. 7 in data 28.08.2024;

#### PRESO ATTO

- le attività per le quali si prevede il ricorso a prestatori di servizi e di esperti esterni, per una spesa complessiva prevista pari a euro 47.112,00, secondo quanto indicato nell'Application Form e ferme restando le possibilità di modifica nei limiti stabiliti dalle regole del Programma, sono le seguenti:
  1. servizio di controllore;
  2. organizzazione di meeting di progetto;
  3. servizio di assistenza specialistica, coordinamento scientifico, svolgimento di studi, analisi, attività formative, secondo quanto previsto dall'Application Form;

#### DATO ATTO

- nell'ambito del Programma Interreg Central Europe 2021-2027, Id. CE0200768 Progetto Superbe, è previsto, a carico della Regione Veneto, l'organizzazione di un meeting di progetto;

#### PRESO ATTO

- che nell'ambito dell'organizzazione del IV meeting di progetto (General Assembly) si rende necessaria l'acquisizione del servizio di guida turistica per una passeggiata culturale dalle ore 17 alle ore 19 del 14.04.2026 che coinvolga il partenariato di progetto;

#### PRESO ATTO

- che con nota prot. n. 169675 del 17.03.2026, l'operatore economico ha inviato il preventivo di spesa per l'importo di euro 277,50 IVA esclusa;

#### CONSIDERATO CHE

- art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici", dispone che per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000,00 le stazioni appaltanti procedano con l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, nel pieno rispetto dei principi di cui enunciati nel Titolo I (artt. 1-11) del Codice medesimo;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- il servizio oggetto dell'affidamento non presenta un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'importo massimo complessivo per il "Servizio di predisposizione materiale grafico per il IV Meeting del Progetto Superbe" è stato stimato in €338,55 (trecentotrentotto/55) IVA inclusa, da intendersi come importo comprensivo delle attività oggetto dell'affidamento, come da preventivo acquisito a prot. regionale n. 169675 in data 17.03.2026;
- l'importo dell'affidamento risulta pertanto inferiore alla soglia di cui al citato art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- l'importo del presente affidamento, essendo inferiore a 140.000,00 euro, non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

#### DATO ATTO CHE

- l'operatore economico Arkadia Translations S.r.l. con sede legale in Milano (MI) via G. e C. Venini 24, C.F. e P.I. 02717560169, anagrafica n. 00175956, è stato selezionato attraverso l'analisi dei preventivi, nonché da indagini di mercato, dalla verifica di una convenzione in essere per attività di interpretariato formalizzata con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti e AA GG. n. 301 del 11.12.2023 con cui sono state approvate le risultanze della gara, aggiudicando la procedura di affidamento all'operatore economico Arkadia Translations s.r.l. con sede legale in Milano (MI) via G. e C. Venini 24, C.F. e P.I. 02717560169 e dalla verifica di utilizzo di piattaforme digitali;
- che è stata avviata la trattativa diretta sulla piattaforma APPTTEL per l'acquisto del servizio in oggetto rivolgendosi alla predetta impresa, la quale, entro il termine prorogato alla data del 17.03.2026 - ore 13.00, ha presentato un'offerta per l'importo di euro 277,50 IVA esclusa, acquisita a protocollo regionale al n. 169675 del 17.03.2026, di cui è stata verificata la corrispondenza tecnico/economica alle esigenze dell'Amministrazione. In particolare, è stata appurata la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico perseguito dalla Stazione Appaltante e la congruità del prezzo offerto a fronte della prestazione richiesta;
- la scelta dell'operatore economico è stata effettuata nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

#### DATO ATTO CHE

- è stato perfezionato, alla data del presente provvedimento, su piattaforma APPTTEL l'Ordinativo con conseguente assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva nei confronti della ditta Arkadia Translations s.r.l. con sede legale in Milano (MI) via G. e C. Venini 24, C.F. e P.I. 02717560169, per l'acquisizione del servizio in parola;

#### VERIFICATO CHE

- per questa tipologia di servizio non è applicabile una convenzione attiva CONSIP avente ad oggetto la fornitura di servizi con caratteristiche uguali o comparabili a quelle oggetto del presente atto a cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo, mentre è possibile reperirli sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- il servizio non può essere acquisito mediante convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero tramite altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti.

#### DATO ATTO CHE

- in data 02.03.2026, all'operatore economico Arkadia Translations s.r.l. con sede legale in Milano (MI) via G. e C. Venini 24, C.F. e P.I. 02717560169 è stata inviata la Trattativa Diretta con Codice Gara G03597 per il "Servizio di guida turistica per una passeggiata culturale a Venezia nell'ambito dell'organizzazione del IV meeting del progetto Interreg Central Europe Superbe "Supporting cross-scale Planning and Policy readiness for a Resilient Built Environment" - Id. Progetto: CE0200768, a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Central Europe 2021-2027, CUP: H19I24000550007", indicando quale valore economico soggetto a ribasso l'importo di euro 277,50 (IVA esclusa);
- l'operatore economico ha presentato, entro il termine prefissato, un'offerta economica, per il servizio in oggetto, pari a euro 277,50 IVA esclusa;
- ha presentato la documentazione richiesta dalla Trattativa;
- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, dott. Paolo Giandon, che svolge altresì la funzione di Punto Ordinante nella procedura App-tel, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 36/2023, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con il procedimento di cui trattasi ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento della Regione del Veneto, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;
- a seguito dell'esame della documentazione presentata dall'Operatore economico Arkadia Translations s.r.l. con sede legale in Milano (MI) via G. e C. Venini 24, C.F. e P.I. 02717560169 e dell'offerta per il servizio in oggetto che è congrua, si è proceduto ad accertare il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché l'assenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tramite la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'operatore economico (FVOE);
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non è richiesta la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva, in considerazione dell'importo del servizio in oggetto;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto dall'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;

## RITENUTO

- sulla base di quanto sopra esposto, affidare il servizio in oggetto alla ditta Arkadia Translations s.r.l. con sede legale in Milano (MI) via G. e C. Venini 24, C.F. e P.I. 02717560169, anagrafica n. 00175956 per l'importo complessivo di euro 338,55 (IVA compresa prevista dalla legge), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- di procedere alla stipula del contratto, in data odierna, per complessivi euro 338,55 (IVA inclusa) mediante sottoscrizione, con firma digitale, del Direttore dell'Ambiente e Transizione Ecologica, dott. Paolo Giandon, del "Documento di stipula", secondo quanto previsto dall'art. 44 e dall'art. 54 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione", ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

## DATO ATTO CHE

- i capitoli del bilancio regionale dedicati alla realizzazione delle attività previste per l'acquisto di beni e servizi svolti nell'ambito del progetto sono il n. 105401 denominato "Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg Central Europe, priorità 2, O.S. 2.2. - Increasing the resilience to climate change risks in central europe. F.E.S.R. - Progetto Superbe, Supporting cross-scale planning and policy readiness for a resilient built environment - quota comunitaria - acquisti di beni e servizi" e il n. 105403 denominato "Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg Central Europe, priorità 2, O.S. 2.2. -Increasing the resilience to climate change risks in central europe. F.D.R. - Progetto Superbe, Supporting cross-scale planning and policy readiness for a resilient built environment - quota statale - acquisti di beni e servizi" che dispongono delle necessarie risorse nel bilancio regionale 2026-2028;

## RITENUTO

- pertanto di doversi provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare a favore della ditta Arkadia Translations s.r.l. con sede legale in Milano (MI) via G. e C. Venini 24, C.F. e P.I. 02717560169, anagrafica n. 00175956 la spesa complessiva di euro 338,55 (di cui imponibile euro 277,50 ed IVA euro 61,05 aliquota 22%) nel bilancio regionale 2026-2028, con pagamento a 30 gg data ricevimento fattura (debito commerciale) come evidenziato nella tabella sottostante:

N. capitolo di spesa	V livello del Piano dei Conti	art	mod. fatturazione	anno 2026
105401	U 1.03.02.02.005	026	<i>La fattura emessa dal fornitore deve essere trasmessa in forma elettronica ex L. 244/2007, art. 1 comma da 299 a 214, conformemente al nuovo formato utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la P.A. sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio SDI come previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e ssmmii. Il Codice Univoco della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica gestito dall'Agenzia delle Entrate per recapitare correttamente la fattura è: X343L6</i>	270,84 euro
105403	U 1.03.02.02.005	026		67,71 euro
		tot.		338,55 euro

- pertanto necessario imputare la spesa in ottemperanza al piano di scadenza dell'obbligazione;
- necessario procedere all'accertamento e al contestuale impegno della somma complessiva di Euro 338,55 (comprensivo di euro 61,05 per I.V.A. al 22% split payment) per il pagamento delle competenze relative al servizio in argomento con assunzione di appositi accertamenti ai capitoli di entrata n. 102059 e n. 102060 su cui verranno regolarizzati i versamenti effettuati dai soggetti debitori: Università di Scienze Applicate di Monaco di Baviera, anagr. n. 00140886, e dal Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento per le politiche di coesione, anagr. 00144009, in ragione del contratto di partenariato firmato digitalmente tra le parti in data 10.09.2024, come evidenziato nella tabella sottostante:

N. Capitolo di entrata	V livello del Piano dei Conti	soggetto debitore	anno 2026 importo in €
102059	E 2.01.05.02.001 Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	anagr. n. 00140886	270,84 euro
102060	E 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri	anagr. 00144009	67,71 euro
	totale		338,55 euro

## DATO ATTO CHE

- per l'espletamento del servizio non sussistono costi della sicurezza in quanto, considerate le attività oggetto del servizio stesso non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. e dunque non necessita la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). L'importo degli oneri e dei costi della sicurezza è pertanto stimato in euro 0,00 (zero);
- il programma dei pagamenti, ai sensi dell'art. 56, comma 6 del D.Lgs n. 118/2011, è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

## DATO ATTO

- che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica in qualità di Stazione Appaltante, ha verificato le dichiarazioni presentate risultando le stesse regolari, documentazione agli atti;

## RICONOSCIUTA

- la completezza della documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico, comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023;

## VERIFICATA

- la regolarità del controllo effettuato suddetto Operatore economico ai sensi degli artt. 94 e ss del D.Lgs. n. 36/2023 acquisiti agli atti dall'Ente;
- la regolarità contributiva mediante procedura telematica;

## VERIFICATO

- che alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, sulla base della D.G.R. n. 771/2024 sono state assegnate risorse, per un totale di €165.392,00.
- le spese previste per la realizzazione del progetto sono evidenziate nella tabella sottostante:

voce di spesa	importo in €
1) Contracting costs	€500,00
2) Staff costs	€117.780,00
3) Other Direct costs	€47.112,00
Totale	€165.392,00

## DATO ATTO

- che la copertura finanziaria della spesa è garantita dalla L.R. n. 25/2025 di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026;

## PRESO ATTO

- che i vigenti regolamenti comunitari definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte del FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (in particolare Regolamenti UE n. 2021/1058, n. 2021/1059, n. 2021/1060);
- che la Delibera Cipess n. 78 del 22.12.2021 prevede che per i soggetti pubblici e gli organismi di diritto pubblico italiani il cofinanziamento statale dei progetti sia garantita nella misura del restante 20% della spesa sostenuta dal Fondo Nazionale di Rotazione (FDR), mediante rimborsi effettuati dal MEF;
- che l'obbligazione giuridica oggetto dell'impegno di spesa sussiste, è giuridicamente perfezionata per l'importo complessivo di euro 338,55 e rientra nella tipologia dei debiti commerciali;
- che il Piano di Scadenza dell'obbligazione prevede il pagamento della fattura ad esecuzione della prestazione riportata in offerta per l'importo complessivo di euro 338,55 entro il 30.04.2026;
- che l'erogazione dell'importo contrattuale avverrà previa verifica e attestazione di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante;

- che il termine per il pagamento degli importi dovuti è di trenta giorni, che decorrono dalla data di emissione della fattura elettronica corredata da eventuale idonea documentazione;

#### DATO ATTO

- che il paragrafo 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che: "Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale, attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e Nazionali). L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto";
- che i suddetti impegni di spesa per complessivi €338,55 trovano copertura sullo stanziamento di risorse da accertare, in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 4.2, paragrafo 3.12 del Principio Applicato della competenza finanziaria, nelle stesse annualità di bilancio in cui la spesa risulta esigibile;

#### CONSIDERATO

- che la gestione finanziaria del Programma prevede che i fondi a carico del FESR (80%) e quelli a carico del Fondo Nazionale di Rotazione (20%) vengano trasferiti per il tramite del Lead Partner alla Regione, la quale deve quindi sostenere anticipatamente le spese necessarie alla realizzazione del Progetto;
- al fine di anticipare le spese di cui sopra, che saranno rimborsate come previsto dalle regole del Programma, previa certificazione di spesa, debitamente validata dal First Level Control;
- che il pagamento del corrispettivo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti;
- che i relativi pagamenti saranno effettuati mediante versamento sul conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse affidate per i servizi pubblici, acceso presso la Banca Intesa San Paolo (filiale di Milano) IT58P0306909465100000063590;
- che la spesa di cui sopra non comporta ricorso all'indebitamento;

#### VISTI

- la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ssmmii;
- l'art. 26 della L. n. 488/1999 e, atteso che CONSIP s.p.a è gestore del MEPA ai sensi del D.P.R. n. 101/2002;
- il "vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e, di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro" approvato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 30 luglio 2024;
- la D.G.R. n. 671/2024 "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure semplificate di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto la soglia di rilevanza europea per le esigenze della Regione del Veneto e allegati II.1 e II.2 al Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36";
- l'offerta presentata dalla ditta Arkadia Translations S.r.l. con sede in Milano (MI) via G. e C. Venini 24, C.F. e P.I. 02717560169, anagrafica n. 00175956, agli atti della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica e l'aggiudicazione del servizio acquisita con prot. n. 169675 del 17.03.2026 e caricata sulla piattaforma APPTEL a favore della stessa con assunzione della relativa obbligazione giuridica passiva;
- la L.R. n. 54/2012;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. 118/2011;
- la L.R. n. 39/2001;
- la Legge Regionale 7 ottobre 2025, n. 25 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2026";
- la Legge Regionale 27 dicembre 2024, n. 34 "Bilancio di previsione 2025-2027";
- la Legge Regionale 27 dicembre 2024, n. 32 "Legge di stabilità regionale 2025";
- la Legge Regionale 27 dicembre 2024, n. 33 "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2025";
- il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 30 dicembre 2024, che ha approvato il Bilancio finanziario gestionale 2025-2027 con cui sono stati individuati i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione 2025-2027 ed ha assegnato ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati;
- la documentazione amministrativa citata in premessa, agli atti della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica;
- la spesa autorizzata con il presente provvedimento non è soggetta a limitazioni ai sensi del comma 3, art. 1, L.R. n. 25/2025;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, compreso l'**Allegato A contabile**;
2. di approvare la procedura di acquisto descritta in premessa, dando atto che l'oggetto della prestazione è costituito dalla fornitura di un servizio di guida turistica nell'ambito del Programma Interreg Central Europe 2021-2027, Id. CE0200768, per il quarto meeting di Progetto "SuPeRBE", programmata per il 14.04.2026 (CIG: BAF65C4D97);
3. di dare atto che l'acquisizione delle prestazioni in oggetto è stata effettuata tramite trattativa n. RDO 3579 su piattaforma APPTTEL ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
4. Di affidare il servizio di cui al precedente punto 2) alla ditta Arkadia Translations S.r.l. con sede a Milano (MI) via G. e C. Venini 24, C.F. e P.I. 02717560169, anagrafica n. 00175956 e di conferire alla stessa l'incarico di fornire la prestazione in oggetto per l'importo complessivo di euro 338,55 alle condizioni di cui alla richiesta di offerta pubblicata sulla piattaforma App-Tel, sulla base dell'offerta presentata agli atti nonchè all'obbligazione giuridica contrattuale perfezionata in data odierna;
5. di approvare, per i motivi sopra esposti la spesa complessiva di euro 338,55 per la fornitura della prestazione in oggetto, a fronte della positiva verifica di congruità con quanto offerto rispetto alle necessità espresse dall'amministrazione;
6. di provvedere, per le motivazioni di cui in premessa, la copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata mediante assunzione degli impegni di spesa e dei correlati accertamenti di entrata per l'importo complessivo di euro 338,55 a favore della ditta Arkadia Translations S.r.l. con sede a Milano (MI) via G. e C. Venini 24, C.F. e P.I. 02717560169, anagrafica n. 00175956, secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato A contabile** del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale,
7. di dare atto che alla liquidazione a favore dell'affidatario, si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e su presentazione di regolare fattura;
8. di corrispondere alla ditta Arkadia Translations S.r.l. con sede in Milano (MI) via G. e C. Venini 24, C.F. e P.I. 02717560169, anagrafica n. 00175956, la somma di euro 338,55 con pagamento a 30 gg data ricevimento fattura, subordinatamente alla verifica della fattura emessa e ad esaurimento delle procedure amministrativo-contabili proprie dell'Amministrazione;
9. Di attestare che con la sottoscrizione del contratto di cui al punto 3 del dispositivo, l'obbligazione di spesa per cui si dispone l'impegno, si è perfezionata ed è esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2026, secondo quanto riportato nell'**Allegato A contabile**, configurandosi come debito commerciale con beneficiario e importo determinati;
10. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del Decreto Legislativo n. 36/2023 è il direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, dott. Paolo Giandon;
11. di dare atto che in data odierna si procede alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante sottoscrizione, con firma digitale, del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, in qualità di Punto Ordinante, del "Documento di stipula", ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 e dall'art. 54 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione";
12. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
13. di attestare che trattasi di spesa non soggetta a limitazioni ai sensi del comma 3, art. 1 della L.R. n. 25/2025;
14. di comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
15. di attestare che le scadenze del credito sono state determinate, come indicato dalle modalità operative per la gestione delle assegnazioni vincolate finanziate con assegnazioni comunitarie, in corrispondenza della spesa sostenuta;
16. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
17. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: X343L6;
18. di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. del Veneto entro 30 gg dall'avvenuta pubblicazione (Legge n. 1034 del 06/12/1971 e D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010) ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dal medesimo termine (DPR n. 1199 del 24/11/1971);
19. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
20. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 36/2023 e ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 33/2013;
21. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo l'**Allegato A contabile**.

Paolo Giandon

(Codice interno: 579592)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 107 del 30 marzo 2026

**Ecogreen S.r.l. Installazione di gestione rifiuti e fusione di alluminio secondario e leghe, ubicata in Comune di Nogara (VR), via Fontana Snc. AIA n. 235 del 28/11/2023 e ss.mm.ii. Aggiornamento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006 consistente in modifiche del layout dell'installazione, installazione crogiolo di prova e utilizzo di nuovo reagente nell'impianto di abbattimento emissioni.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA n. 235 del 28/11/2023 e ss.mm.ii di titolarità della Ecogreen S.r.l. per l'installazione di gestione rifiuti e fusione di alluminio secondario e leghe, sita in Comune di Nogara (VR), via Fontana Snc, a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006, consistente in modifica del layout, installazione di un crogiolo di prova, utilizzo di un nuovo reagente premiscelato nell'impianto di abbattimento emissioni.

Il Direttore

VISTI l'AIA n. 235/2023 di titolarità della Ecogreen S.r.l. per l'installazione ubicata in Comune di Nogara (VR), via Fontana Snc. e i successivi decreti di modifica n. 381/2024 e n. 392/2025, nonché il decreto n. 101/2024 di approvazione PMC rev. 18 del 18/03/2024;

VISTA la comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006 acquisita al prot. reg. n. 10776 del 12/01/2026, con cui codesta Ditta ha comunicato la modifica relativa a:

1. variazione del percorso interno per il conferimento delle scorie saline;
2. installazione di un crogiolo di prova ad alimentazione elettrica, destinato ad attività sperimentali e di test su quantità limitate che non costituisce una nuova linea produttiva e non incrementa la capacità fusoria autorizzata;
3. sostituzione nel sistema di abbattimento emissioni del dosaggio separato di calce e carboni attivi con l'utilizzo di un nuovo reagente premiscelato, fornito già in rapporto costante; la modifica comporta l'installazione di un ulteriore silos esterno dedicato al reagente premiscelato;

VISTA la nota prot. reg. n. 19268 del 15/01/2026 con cui sono stati richiesti i pareri ad ARPAV e Provincia ai sensi dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 1/2025;

DATO ATTO che ARPAV con nota acquisita al prot. reg n. 57806 del 04/02/2026 ha richiesto integrazioni sulla portata di aspirazione delle emissioni del nuovo crogiolo di prova, l'aggiornamento del PMC e l'anticipo del controllo semestrale al camino E1 dopo la realizzazione della modifica, in modo da valutare tempestivamente il mantenimento dell'efficacia del sistema di abbattimento;

DATO ATTO inoltre che la Provincia di Verona con nota acquisita al prot. reg. n. 59742 del 05/02/2026 ha richiesto integrazioni comprovanti il corretto dimensionamento del sistema di abbattimento emissioni;

VISTO che con nota prot. reg. n. 63272 del 06/02/2026 è stato trasmesso il riscontro e contestualmente, ai sensi della L. 241/90, è stato avviato il procedimento per l'aggiornamento dell'AIA e richieste integrazioni;

VISTO che con nota prot. reg. n. 64092 del 06/02/2025, ad integrazione della sopra richiamata nota prot. n. 63272/2026, è stato trasmesso alla ditta il contributo istruttorio della Provincia di Verona;

VISTE le integrazioni acquisite al prot. reg. n. 126889 del 20/02/2026;

CONSIDERATO che in relazione all'aggiornamento del PMC ed alle tempistiche di esecuzione delle prove di verifica del mantenimento delle prestazioni di abbattimento, la ditta ha evidenziato che le modifiche verranno effettuate nell'ambito della fase di messa in esercizio dell'impianto di abbattimento nell'assetto relativo all'installazione del secondo forno fusorio, approvato con decreto AIA n. 381/2024, e pertanto le prove saranno svolte nella fase di messa a regime complessiva, secondo la prescrizione 21.5 dell'AIA; contestualmente ha richiesto di fornire la complessiva revisione del PMC in seguito all'avvio del secondo forno fusorio;

RITENUTO di accogliere la soprariportata richiesta della ditta, sentita ARPAV per le vie brevi;

DATO ATTO che la portata massima del ramo dell'impianto di aspirazione del crogiolo di prova è pari a 3500 Nmc/h, gestibile nel sistema complessivo di aspirazione e abbattimento avente capacità massima pari a 150.000 Nmc/h con regolazione modulare in base al funzionamento effettivo dei forni e alle fasi di lavorazione;

CONSIDERATO che la provincia di Verona ed ARPAV non hanno espresso ulteriori osservazioni a seguito delle integrazioni trasmesse dalla ditta;

VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori di cui alla ricevuta acquisita al prot. reg. n. 126889 del 20/02/2026;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 126889 del 20/02/2026, la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 01250266013117 per il rilascio del provvedimento;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Dopo il sotto-punto 2.11 delle prescrizioni AIA è aggiunto il seguente sotto-punto:  
*"2.12 Sono ammesse attività di test nel forno di prova indicato in planimetria, di potenza massima erogata pari a 40 kW e di capacità massima di fusione pari a 50 kg/ciclo."*
3. Il punto 22 delle prescrizioni AIA è integralmente sostituito come segue:  
*"22. Sono autorizzate le emissioni per i punti indicati con le sigla E2 ed E3 nella planimetria (emissioni in atmosfera), corrispondenti agli sfiati dei silos contenenti i reagenti del sistema di abbattimento, a condizione che siano presidiati da sistemi di filtrazione a secco delle polveri, del tipo previsto dal costruttore, e mantenuti in condizioni di efficienza secondo le indicazioni del costruttore e comunque con manutenzioni almeno semestrali annotate in apposito registro."*
4. Si dà atto che le prove di verifica delle prestazioni di abbattimento, comprensive delle modifiche indicate nelle premesse al presente provvedimento, sono svolte ai sensi del punto 21.5 delle prescrizioni AIA.
5. L'allegato A2 "Planimetria delle aree di gestione rifiuti" del decreto n. 381 del 20/12/2024 è integralmente sostituito dall'**Allegato A** al presente provvedimento.
6. L'allegato A4 "Planimetria dei punti di emissione in atmosfera" del decreto n. 381 del 20/12/2024 è integralmente sostituito dall'**Allegato B** al presente provvedimento.
7. Resta fermo quanto stabilito dal decreto AIA n. 235 del 28/11/2023 e ss.mm.ii. per le parti non modificate dal presente provvedimento.
8. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 63272 del 06/02/2026.
9. Il presente provvedimento è notificato a Ecogreen S.r.l. e comunicato a Comune di Nogara, Provincia di Verona, ARPAV.
10. **Entro 45 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l'attività autorizzata, con l'estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
11. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
12. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
13. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

14. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Paolo Giandon

Allegato A al Decreto n. 107 del 30/03/2026

STATO DI PROGETTO

PLANIMETRIA  
Scala 1:500



- area verde
- 1310 – deposito scorie saline prodotte – in alternativa EoW/prodotti/sottoprodotti o materiali ausiliari o rifiuti in ingresso
- 1240 – DEPOSITO RIFIUTI PRODOTTI ad eccezione delle scorie saline in contenitori/imballaggi – in alternativa EoW/prodotti/sottoprodotti o materiali ausiliari
- 1100 – STOCCAGGI INTERNI: rifiuti in ingresso/rifiuti prodotti/EoW prodotti o EoW/Materie prime/sottoprodotti acquistati o materiali per fonderia  
In area D i rifiuti prodotti potranno essere solo confezionati e non potranno essere presenti scorie saline
- 1410 – STOCCAGGI NON RIFIUTO: EoW/prodotti/sottoprodotti, materiali ausiliari/ additivi per fonderia – nelle aree esterne non coperte è possibile lo stoccaggio solo di SOWS

- corso d'acqua superficiale
- pozzetto di raccolta a tenuta
- confine impianto

- Edificio autorizzato da realizzare
- Tettoia autorizzata da realizzare
 

NUOVE COSTRUZIONI 2020		
DEPOSITO FINITI 1	241,20 mq	2413,00 mq
DEPOSITO FINITI 2	1421,00 mq	
TETTOIA	750,80 mq	

- Locale tecnico da realizzare
 


NUOVE COSTRUZIONI 2023	
Locale tecnico	24,50 mq

tot sup. coperta 15679,89 mq — RAPP. COPERTURA 53% < 60%

SUPERFICIE A VERDE  
5802 mq

SUPERFICIE PAVIMENTATA  
8174 mq + 250 mq nuova area evidenziata in magenta

- Nuova impermeabilizzazione da realizzare



Eco Green S.r.l.  
Sede impianto: Via Fontana ZAI , 37054  
Nogara (VR)

Regione Veneto – Provincia Verona – Comune di Nogara  
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Tav. 03  
B22 – PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO CON INDIVIDUATE LE AREE PER LO STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME E RIFIUTI  
Scala 1:500

Committente	Gruppo di lavoro	
Eco Green S.r.l.	Dott. Ing. Oliviero Gullò	






Data	Revisione	REV_06	disegnatore	Dott. Ing. Giulio Oliviero
7/1/2026	Revisione	REV_05	Disegnatore	Dott. Ing. Giulio Oliviero
11/11/2024	Revisione		Disegnatore	








Allegato B al Decreto n. 107 del 30/03/2026

STATO DI PROGETTO

PLANIMETRIA  
Scala 1:500



-  Nuovo locale tecnico e secondo piano spogliatoi da realizzare
-  Nuova area impermeabilizzata
-  Edificio autorizzato da realizzare
-  Tettoia autorizzata da realizzare
-  Edificio e parte di tettoia realizzata

-  Punto di emissione significativo E1
-  Punto di emissione scarsamente rilevante E2-E3
-  Linea di aspirazione emissioni
-  Corso d'acqua superficiale
-  Pozzetto di raccolta a tenuta
-  Confine impianto
-  Area verde



Eco Green S.r.l.  
Sede impianto: Via Fontana ZAI , 37054  
Nogara (VR)

Regione Veneto – Provincia Verona – Comune di Nogara  
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Tav. 01  
B20 – PLANIMETRIA DELL'IMPIANTO CON INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI EMISSIONI IN ATMOSFERA  
Scala 1:500

Committente	Gruppo di lavoro	
Eco Green S.r.l.	Dott. Ing. Oliviero Gullo	
		

Data	Revisione	Disegnatore
8/01/2024	REV_04	Dott. Ing. Giulio Oliviero
8/01/2024	REV_03	Dott. Ing. Giulio Oliviero

Data	Revisione	Disegnatore

(Codice interno: 579588)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 108 del 30 marzo 2026

**Fiorese Ecologia S.p.A. Installazione di gestione rifiuti ubicata in Comune di Rossano Veneto (VI), via Castion 70. AIA n. 306 del 18/09/2025. Aggiornamento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006 per ampliamento del perimetro dell'installazione, modifiche della planimetria gestione rifiuti, adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA n. 306 del 18/09/2025 di titolarità della Fiorese Ecologia S.p.A. per l'installazione sita in Comune di Rossano Veneto (VI), via Castion 70, a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006, consistente nell'ampliamento del perimetro dell'installazione, modifiche della planimetria gestione rifiuti, diverso utilizzo dei serbatoi 1V e 2V, adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia.

Il Direttore

VISTA l'AIA n. 306 del 18/09/2025 di titolarità di Fiorese Ecologia S.p.A. per l'installazione di gestione rifiuti ubicata in Comune di Rossano Veneto (VI), via Castion 70;

VISTA la comunicazione di Fiorese Ecologia S.p.A., ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006, acquisita al prot. reg n. 7246 del 08/01/2026, per le modifiche di seguito descritte:

1. ampliamento del perimetro dell'installazione a nuovo fabbricato denominato Ovest 1;
2. modifica della planimetria gestione rifiuti, con redistribuzione delle operazioni tra capannone Ovest e capannone Ovest 1 e spostamento del Camino C2 a servizio del travaso solventi;
3. diverso utilizzo dei serbatoi 1V e 2V (da stoccaggio oli vegetali a stoccaggio di rifiuti aventi codice EER 161001\*/161002);
4. adeguamenti della rete delle acque meteoriche per l'estensione del perimetro dell'installazione;

VISTO che con nota prot. reg. n. 19272 del 15/01/2026 sono stati richiesti i pareri di Provincia e ARPAV ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale (R.R) n. 1/2025 e le eventuali osservazioni di altri Enti;

PRESO ATTO che ARPAV con nota prot. n. 9985 del 05/02/2026 (acquisita al prot. reg. n. 60197 del 05/02/2026), ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, richiedendo integrazioni documentali;

VISTO che con nota prot. reg. n. 64173 del 06/02/2026 sono state richieste alla Ditta le integrazioni documentali individuate da ARPAV e dagli uffici regionali;

VISTE le integrazioni acquisite al prot. reg. n. 130662 del 23/02/2026;

VISTO che ARPAV con nota prot. n. 22849/2026 (acquisita al prot. reg. n. 168602 del 17/03/2026) ha

trasmesso il riscontro conclusivo che non rileva ulteriori criticità, nonché il parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo Ed. 05 rev. 01 del 20/02/2026;

VISTA la nota prot. reg. n. 0173870 del 19/03/2026 di riscontro e contestuale avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990;

PRESO ATTO del fatto che la ditta ha assolto gli adempimenti previsti dal punto 13.3 dell'Allegato A dell'AIA n. 306/2025 inerenti agli interventi di adeguamento dei Camini C1 e C4;

VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori di cui alla ricevuta acquisita al prot. reg. n. 181283 del 23/03/2026;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 181283 del 23/03/2026, la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n.

01240957516475 per il rilascio del provvedimento;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. L'Allegato A dell'AIA n. 306/2025 è integralmente sostituito dall'**Allegato A** al presente provvedimento.
3. La messa in atto delle modifiche di cui alle premesse, comporta l'aggiornamento delle planimetrie di cui all'AIA n. 306/2025 con le planimetrie riportate nei seguenti Allegati al presente provvedimento:  
**Allegato B:** Planimetria della gestione rifiuti;  
**Allegato C:** Planimetria dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera;  
**Allegato D:** Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi.
4. È approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo Ed. 05 rev. 01 del 20/02/2026.
5. La ditta è tenuta a comunicare a Regione del Veneto, Provincia e Comune l'inizio e la fine lavori relativi allo spostamento del camino C2; non sono consentite operazioni di travaso solventi per l'intera durata dei lavori, fino alla messa in esercizio nella configurazione di progetto.
6. Prima del cambio di destinazione dei serbatoi V1 e V2, i rispettivi sfiati devono essere convogliati al sistema aspirazione e abbattimento prima dell'emissione al camino C3.
7. La ditta è tenuta a trasmettere a Regione del Veneto, Provincia e Comune, prima dell'avvio degli stoccaggi nel capanno Ovest 1, il collaudo preventivo di cui alla LR 3/2000 art. 25, comma 6.
8. Resta fermo quanto stabilito dal decreto AIA n. 306 del 18/09/2025 per le parti non modificate dal presente provvedimento.
9. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 173870 del 19/03/2026.
10. Il presente provvedimento è notificato a Fiorese Ecologia S.p.A. e comunicato a Comune di Rossano Veneto, Provincia di Vicenza, ARPAV.
11. **Entro 45 giorni** dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a adeguare le garanzie finanziarie prestate per l'attività autorizzata, con l'estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.
12. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
13. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
14. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
15. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Paolo Giandon



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**Allegato A al Decreto n. 108 del 30/03/2026****pag. 1/12****PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Via Castion, 70, Comune di Rossano Veneto (VI)

**Rifiuti Autorizzati**

1. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato "Codici EER autorizzati in ingresso all'installazione e operazioni autorizzate"; le operazioni di cui al successivo punto 2 possono essere eseguite secondo quanto individuato per ciascun codice EER nelle tabelle di cui all'Allegato "Codici EER autorizzati in ingresso all'installazione e operazioni autorizzate"; sono altresì ammessi allo stoccaggio tutti i rifiuti prodotti dalla Ditta nell'attività di gestione rifiuti.

**Operazioni Autorizzate**

2. La Ditta è autorizzata a svolgere le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
  - 2.1. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con le seguenti finalità:
    - 2.1.1. stoccaggio puro per reindirizzare il rifiuto a successivi impianti di gestione rifiuti;
    - 2.1.2. stoccaggio funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
    - 2.1.3. stoccaggio dei rifiuti prodotti nelle operazioni di gestione rifiuti; la Ditta può avvalersi del deposito temporaneo esclusivamente per i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione degli impianti o altre attività accessorie.
  - 2.2. riconfezionamento/travasato [R12/D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singole partite di rifiuti (stesso codice EER, stesse HP, stesso produttore), al fine della sostituzione dell'imballaggio;
  - 2.3. accorpamento [R12/D14] con eventuale sconfezionamento/travasato e riconfezionamento, di rifiuti aventi il medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti; i rifiuti mantengono il codice EER di origine e le eventuali caratteristiche di pericolo;
  - 2.4. selezione e cernita di singole partite di rifiuti o di più partite di rifiuti aventi medesimo codice EER e, se pericolosi, medesimo codice EER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:
    - 2.4.1. eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici; i rifiuti mantengono lo stesso codice EER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le frazioni estranee o residuali ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a recupero o a smaltimento;
    - 2.4.2. selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente con eventuali ausili meccanici, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
  - 2.5. separazione della fase solida da rifiuti liquidi [R12/D13], con sgrigliatura preliminare, effettuata su singole partite di rifiuti in ingresso conferite in autobotte, al fine di separare per gravità il deposito solido o fangoso dalla fase liquida surnatante;

**Allegato A al Decreto n. 108 del 30/03/2026**

pag. 2/12

- 2.6. separazione della fase oleosa da rifiuti costituiti da emulsioni oleose [R12/D13], effettuata su singole partite o congiuntamente su più partite di rifiuti in ingresso, anche aventi codici EER e/o HP diversi, al fine di separare l'affioramento oleoso dalla fase liquida inferiore;
  - 2.7. miscelazione di oli [R12], anche in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a successivi impianti di gestione rifiuti;
  - 2.8. miscelazione di emulsioni oleose [R12, D13], anche in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviate a successivi impianti di gestione rifiuti;
  - 2.9. miscelazione di batterie/accumulatori al piombo [R12], anche in deroga al comma 1 dell'art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
  - 2.10. pretrattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi nelle Linee 1 e 2 in zona B [R12], mediante stadi di cernita manuale, triturazione, centrifugazione, deferrizzazione, separazione magnetica, ulteriore separazione della frazione di scarto in ciclone aeraulico, per l'ottenimento di metalli ferrosi, metalli non ferrosi, oli/emulsioni e frazioni di scarto:
    - 2.10.1. alla Linea 1 possono essere avviati filtri olio e altri rifiuti pericolosi contaminati da oli in quantità significativa [cd. "bagnati"], secondo la procedura di valutazione descritta nel PMC/PGO;
    - 2.10.2. alla Linea 2 possono essere avviati: rifiuti pericolosi "contaminati da oli in modesta quantità" [cd. "secchi"], secondo la procedura di valutazione descritta nel PMC/PGO; lo scarto in uscita dalla Linea 1; rifiuti non pericolosi.
    - 2.10.3. l'operazione comprende le fasi di pulizia della Linea 2 nel passaggio dalla lavorazione di rifiuti pericolosi alla lavorazione di rifiuti non pericolosi, mediante rifiuti con funzione assorbente/abrasiva secondo la procedura definita nel PMC/PGO;
  - 2.11. smontaggio di batterie/accumulatori al piombo [R12], al fine di separare la cassa di ferro dagli elementi in piombo, le celle al piombo mantengono il codice EER e le HP di origine e gli elementi in ferro vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla ditta;
  - 2.12. sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio; l'area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi diffusione di fibre libere e qualsiasi rischio per gli operatori e per l'ambiente.
3. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino rifiuti di grigliatura funzionali alle operazioni di caricamento dei serbatoi, detti rifiuti vanno gestiti come prodotti dalla Ditta e opportunamente recuperati/smaltiti.
  4. Ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento o a seguito di lavaggio condotto in zona AO - Macroarea2, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale attività deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.
  5. In casi del tutto eccezionali (ad esempio indisponibilità dell'impianto di destino) è ammesso il cambio di filiera dei rifiuti in ingresso (da recupero a smaltimento e viceversa) previa comunicazione agli enti, con obbligo di tenere a disposizione degli Enti di controllo la documentazione atta a giustificare il cambio di filiera nonché a garantire la tracciabilità del rifiuto dalla sua origine fino al suo definitivo recupero/smaltimento.

**Quantitativi Autorizzati**

**Allegato A al Decreto n. 108 del 30/03/2026**

pag. 3/12

6. Presso l'installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi e capacità di trattamento:
- 6.1. capacità massima autorizzata allo stoccaggio [R13/D15]: 2.490 Mg, di cui massimo 1.870 Mg di rifiuti pericolosi;
  - 6.2. i quantitativi massimi di rifiuti istantaneamente presenti in installazione, indipendentemente dal fatto che siano in stoccaggio o in lavorazione, non possono superare i limiti definiti al punto precedente;
  - 6.3. capacità massima di lavorazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12, D14, D13]:
    - Capacità massima giornaliera: 411 Mg/giorno, di cui massimo 321 Mg/giorno di rifiuti pericolosi;
    - Capacità massima annuale: 24.500 Mg/anno, di cui massimo 20.500 Mg/anno di rifiuti pericolosi.

**Organizzazione/Layout**

7. Relativamente all'organizzazione/layout si prescrive quanto segue:
- 7.1. la ditta è tenuta al rispetto delle planimetrie approvate;
  - 7.2. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività come individuate nelle planimetrie di cui al punto precedente; le aree e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti e i box devono essere identificati in maniera univoca con esplicito riferimento a tali planimetrie; copia della planimetria della gestione rifiuti deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
  - 7.3. ogni modifica delle planimetrie deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.

**Conferimento rifiuti**

8. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
- 8.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
    - deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
    - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
    - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
    - qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
    - l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

**Allegato A al Decreto n. 108 del 30/03/2026**

pag. 4/12

- 8.2. eventuali eccezioni relativamente a quanto sopra prescritto per l'omologa devono essere espressamente richieste e definite nel PMC/PGO oggetto di parere ARPAV e approvazione della Regione del Veneto;
- 8.3. deve essere tempestivamente comunicata a Regione, ARPAV, Provincia di Vicenza e Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- 8.4. devono essere altresì comunicate tempestivamente a Regione, ARPAV, Provincia di Vicenza e Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;
- 8.5. deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso di rifiuti metallici o di altre tipologie di rifiuti individuati nel PMC/PGO; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
- 8.6. rimane fermo il rispetto del regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti.

**Stoccaggio**

9. Relativamente allo stoccaggio si applicano le seguenti prescrizioni:
  - 9.1. le operazioni di stoccaggio devono essere condotte in modo che la natura o la composizione dei rifiuti non vengano modificate, il codice EER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime, la qualifica di rifiuto urbano/speciale resti la medesima, e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto;
  - 9.2. devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l'installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta in funzione delle filiere di recupero o smaltimento cui sono destinati;
  - 9.3. i fusti contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di due livelli per piano ed il loro stoccaggio deve essere ordinato;
  - 9.4. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
  - 9.5. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 36/2003, il deposito preliminare (D15) di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, mentre la messa in riserva (R13) non può superare il limite temporale di 3 anni, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta.

**Miscelazione**

10. Le operazioni di miscelazione sono condotte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - 10.1. la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell'art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
  - 10.2. la miscelazione deve essere effettuata sulla base dei gruppi di miscelazione individuati nell'Allegato "Codici EER autorizzati in ingresso all'installazione e operazioni autorizzate" ed è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell'impianto, individuato ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;

**Allegato A al Decreto n. 108 del 30/03/2026****pag. 5/12**

- 10.3. l'accertamento di fattibilità è condotto secondo le modalità definite nel PMC/PGO, posto che la miscelazione riguarda esclusivamente oli ed emulsioni gestiti ai sensi dell'art. 216-bis e batterie/accumulatori che restano fisicamente separati;
- 10.4. la miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti originariamente indirizzati al medesimo destino, nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del d.lgs. 152/2006 e purché essa faciliti le operazioni di gestione e garantisca il livello minimo di prestazione richiesto da ciascun rifiuto originario;
- 10.5. l'impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i codici EER e tutte le HP che compongono la miscela stessa, salvo quanto autorizzato a seguito di specifica istanza;
- 10.6. posto che la miscelazione riguarda esclusivamente oli ed emulsioni gestiti ai sensi dell'art. 216-bis, corrispondenti a voci di pericolo assoluto, e batterie/accumulatori che restano fisicamente separati, alle miscele sono attribuite tutte le HP dei rifiuti di origine, in conformità a quanto previsto dal verbale dell'incontro tecnico tenutosi tra Regione e ARPAV il 28/08/2024 (prot. reg. n. 595795 del 22/11/2024);
- 10.7. non è ammissibile la diluizione degli inquinanti che non sono oggetto di trattamento presso i successivi impianti di smaltimento o recupero, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di tali inquinanti al di sotto delle soglie previste per il destino dei rifiuti/prodotti/scarichi che esitano dal processo di trattamento presso i medesimi impianti; la prescrizione non si applica alla miscelazione di batterie/accumulatori che restano fisicamente separati gli uni dagli altri, in quanto ciascun rifiuto, mantenendo la propria identità fisica, non subisce diluizioni;
- 10.8. non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
- 10.9. dalle registrazioni obbligatorie si dovrà poter risalire ai lotti originari che hanno generato il rifiuto;
- 10.10. il gestore è tenuto a caratterizzare adeguatamente le miscele in uscita in qualità di produttore del rifiuto, prevedendo, ove necessario, le specifiche analisi chimiche;
- 10.11. le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero "definitivo"; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell'Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell'Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili deroghe dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
- 10.12. le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all'art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, tra rifiuti che rispettano le soglie per i parametri che qualificano gli oli usati ai diversi destini di recupero;
- 10.13. è ammessa la restituzione e ripresa in carico presso l'installazione di miscele di oli dal CONOU per non conformità tecnico-commerciali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere rendicontate nella reportistica del PMC;
- 10.14. le eventuali notifiche transfrontaliere spedite dalla Regione del Veneto alle autorità estere fino alla data di entrata in vigore delle presenti prescrizioni, in base alla comunicazione di cui all'art. 29-decies comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 resa nei termini stabiliti dal presente decreto, mantengono la loro validità, fino alla loro naturale scadenza; la Ditta è pertanto autorizzata a gestire i rifiuti destinati alle spedizioni transfrontaliere con le modalità e le procedure indicate nei relativi dossier, alle condizioni vigenti alla data di spedizione di tali notifiche;

**Allegato A al Decreto n. 108 del 30/03/2026**

pag. 6/12

- 10.15. non è ammissibile l'operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati.

**Separazione della fase solida da rifiuti liquidi**

11. Per l'operazione di separazione della fase solida da rifiuti liquidi si applicano le seguenti prescrizioni:
- 11.1. la lavorazione è ammessa su rifiuti di cui ai codici EER individuati nell'Allegato "Codici EER autorizzati in ingresso all'installazione e operazioni autorizzate", conferiti mediante autobotte, che diano origine per decantazione ad una frazione surnatante liquida e ad un deposito solido;
  - 11.2. la lavorazione deve avvenire sulle singole partite di rifiuti conferiti in autobotte all'interno della macroarea 2;
  - 11.3. devono essere gestiti in vasche/partizioni distinte i rifiuti costituiti da oli o emulsioni e i rifiuti costituiti da soluzioni acquose;
  - 11.4. sono incluse nella lavorazione le operazioni di pulizia e svuotamento dell'autobotte con rilancio del residuo fangoso alla sgrigliatura;
  - 11.5. le operazioni di scarico del rifiuto e quelle di svuotamento e pulizia delle autobotti devono essere effettuate al chiuso e sotto aspirazione;
  - 11.6. la frazione liquida mantiene il codice EER di origine e le eventuali HP, a meno di diversa attestazione documentale effettuata dal tecnico responsabile che dia ragione della segregazione delle HP nella frazione solida;
  - 11.7. la frazione solida ottenuta da ogni singolo conferimento deve essere caratterizzata, classificata, codificata; la commistione di frazioni con diverso codice EER e/o diverse HP si configura come miscelazione e deve avvenire nel rispetto integrale delle pertinenti prescrizioni;
  - 11.8. gli spanti che filtrano per gravità dai big bags in cui viene depositata la frazione solida sono convogliati alla vasca dedicata alla decantazione della partita di origine, dalla quale devono essere rimossi prima dell'avvio della lavorazione sulla successiva partita in ingresso;
  - 11.9. deve essere garantita la perfetta tenuta e impermeabilizzazione delle vasche interrato in macroarea 2, secondo procedure da definire in PMC/PGO.

**Separazione della fase oleosa da rifiuti liquidi**

12. Per l'operazione di separazione della fase oleosa da rifiuti liquidi si applicano le seguenti prescrizioni:
- 12.1. la lavorazione è ammessa su rifiuti costituiti da emulsioni di cui ai codici EER individuati nell'Allegato "Codici EER autorizzati in ingresso all'installazione e operazioni autorizzate", che diano origine per separazione gravimetrica ad un affiorato oleoso e una fase liquida inferiore;
  - 12.2. la lavorazione avviene nei serbatoi della macroarea 1;
  - 12.3. qualora la lavorazione sia condotta su partite commiste di rifiuti aventi codice EER diverso e/o HP diverse, il tecnico responsabile dell'impianto deve effettuare un accertamento preliminare di "fattibilità", attestando, sulla scorta di adeguate verifiche, la compatibilità dei rifiuti commisti; tale accertamento deve essere documentato e ciascuna attestazione, numerata e datata progressivamente, deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni;
  - 12.4. il tecnico responsabile deve attestare documentalmente la distribuzione delle HP originariamente possedute dalle partite sottoposte a lavorazione, nella frazione oleosa e/o nella frazione liquida inferiore esitanti dalla lavorazione medesima;
  - 12.5. le frazioni oleose separate vanno gestite in conformità a quanto previsto dall'art. 216-bis del d.lgs. n. 152/2006;

**Allegato A al Decreto n. 108 del 30/03/2026**

pag. 7/12

12.6. la frazione liquida acquosa è gestita come rifiuto prodotto dalla Ditta;

12.7. la lavorazione deve avvenire per lotti e dalle registrazioni obbligatorie si deve poter risalire alle partite originarie che hanno generato le due frazioni esitanti dalla lavorazione.

**Emissioni in atmosfera**

13. Sono autorizzate le emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del d.lgs. n. 152/2006 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

13.1. sono stabiliti i seguenti valori limite di emissione:

Camino	Provenienza produzione	Sistema di abbattimento	Portata* (Nm <sup>3</sup> /h)	Parametro	VLE	U.M.
C1	Linea 1 – lavorazione filtri olio e rifiuti contaminati da oli	separatore di polvere centrifugo + carboni attivi	3.500	Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>
				Metalli (classi I, II, III)	0.2	
				COV (classi I, II, III, IV)	5	
				Benzene	5	
C2	Cabina Solventi	Filtro carboni attivi	1.160	COV (classi I+II+III+IV)	5	
C3	Macro area 1 e 2 serbatoi oli/emulsioni e scarico autobotti	Filtro carboni attivi	1.490 (250 senza aspirazione da box scarico ATB)	Polveri	5	
				COV (classi I+II+III+IV)	5	
				Metalli (classi I+II+III)	0.2	
C4	Linea 2 - triturazione rifiuti oleosi secchi Linea 3 – separazione frazione leggera metalli	Filtri a maniche+ carboni attivi	12.000	Polveri	5	
				Metalli Classi I, II, III	0.2	
				COV (classi I, II, III, IV)	5	
				Benzene	5	

\*Portata: è ammesso un range di variabilità di  $\pm 20\%$ . A fronte di riscontri analitici con portate misurate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271 comma 13 del d.lgs. 152/2006.

13.2. per quanto non espressamente normato dal presente provvedimento restano fermi i limiti di cui al d.lgs. n. 152/2006 All. I alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;

13.3. i sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento e devono garantire l'efficacia della captazione e dell'abbattimento;

13.4. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;

13.5. qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento (compresa la manutenzione ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata del ciclo tecnologico ad essi collegato, che può essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento;

13.6. i camini devono essere dotati di punti di prelievo nel rispetto delle condizioni per l'accesso in sicurezza, il trasporto in quota della strumentazione e la presenza delle dotazioni in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente UNI EN 15259 e dal d.lgs. n. 81/2008;

13.7. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC/PGO;

13.8. gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio; le date di campionamento devono essere comunicate con 15 giorni di anticipo ad ARPAV e Provincia; i verbali di prelievo e i rapporti di prova degli autocontrolli devono riportare le informazioni

**Allegato A al Decreto n. 108 del 30/03/2026**

pag. 8/12

relative ai parametri di esercizio (incluse quantità e tipologia di rifiuti trattati, materie prime e ausiliarie) nel periodo interessato dal campionamento;

13.9. i dati relativi ai controlli analitici discontinui delle emissioni convogliate a camino devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.7. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006;

13.10. i casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'attività) devono essere annotati su apposito registro secondo quanto previsto al punto 2.8. dell'Allegato VI alla Parte V del d.lgs. 152/2006.

**Gestione di acque reflue, acque meteoriche, acque di lavaggio**

14. La gestione delle acque meteoriche di dilavamento, delle acque di lavaggio e delle acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche avviene nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

14.1. è autorizzato, ai sensi del DM n. 1999 – Ronchi –Costa e del PTA, lo scarico in fosso di guardia di via la Piccola (pozzetto di campionamento indicato in planimetria, scarico finale SF1) dei seguenti apporti:

14.1.1. acque meteoriche provenienti dalle macroaree 1 e 2, previo trattamento in dissabbiatori/disoleatori, depuratore biologico, depuratore chimico-fisico;

14.1.2. acque meteoriche di prima pioggia (primi 5 mm) provenienti dai piazzali fronte capannone Ovest e capannone Ovest 1 dell'installazione e dai piazzali dell'area individuata come "Altra Attività"

14.1.3. acque meteoriche ricadenti nelle bocche di lupo del capannone Ovest 1, previo trattamento in dissabbiatore/disoleatore, depuratore biologico, depuratore chimico-fisico;

14.1.4. acque provenienti dalla piazzola di lavaggio automezzi attigua al capannone ovest previo trattamento in dissabbiatore/disoleatore e rilancio al depuratore biologico e chimico-fisico; il volume complessivo annuo delle acque utilizzate unicamente per il lavaggio degli automezzi industriali della Ditta non dovrà superare i 300 m<sup>3</sup>;

14.1.5. per lo scarico delle acque trattate di cui ai punti precedenti devono essere rispettati i valori limite di emissione di cui alla Tabella A Sezioni 1, 2 e 4 del D.M. n. 1999 Ronchi Costa; i parametri soggetti ad autocontrollo sono individuati nel PMC;

14.2. è autorizzato lo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia eccedenti i 5 mm provenienti dai piazzali fronte capannone Ovest dell'installazione e dai piazzali dell'area individuata come "Altra Attività" (SF2), posto in roggia di via La Piccola, previo trattamento di dissabbiatura/disoleazione, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tabella A Sezioni 1, 2 e 4 del D.M. n. 1999 Ronchi Costa, da verificare al pozzetto di campionamento n. 14;

14.3. è autorizzato lo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia eccedenti i 5 mm, provenienti dal piazzale fronte capannone Ovest 1 dell'installazione (SF3), posto in roggia di via La Piccola, previo trattamento di disoleazione, nel rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tabella A Sezioni 1, 2 e 4 del D.M. n. 1999 Ronchi Costa, da verificare al pozzetto di campionamento n. 21, prima dell'avvio alla vasca di laminazione;

14.4. si prende atto del fatto che le acque dei pluviali del capannone Ovest e del capannone Ovest 1 dell'installazione di gestione rifiuti sono scaricate al suolo, le acque dei pluviali della tettoia della Macroarea 2 sono scaricate direttamente in roggia, i pluviali dell'area individuata come "Altra attività" sono scaricate in roggia tramite confluenza, dopo il pozzetto di ispezione, nella tubazione che convoglia le acque in uscita dagli impianti di disoleazione della seconda pioggia, come indicato in planimetria;

**Allegato A al Decreto n. 108 del 30/03/2026**

pag. 9/12

- 14.5. qualora non sia sufficiente lo scarico al suolo per la dispersione, le acque dei pluviali del capannone Ovest 1, possono essere convogliate alla vasca di equalizzazione N. 22 per il successivo scarico in SF3;
- 14.5. le vasche di dissabbiatura e disoleatura dovranno essere periodicamente svuotate dai residui pesanti e dagli oli al fine di garantire il perfetto funzionamento del successivo depuratore;
- 14.6. la ditta deve sempre garantire il volume necessario per la gestione delle acque meteoriche di prima pioggia nella vasca 9;
- 14.7. tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico;
- 14.8. qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia, Comune, ARPAV;
- 14.9. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare sono indicati nel PMC/PGO.

**Inquinamento acustico**

15. I valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Rossano Veneto ai sensi del DPCM 14 novembre 1997; le misure dei livelli di emissione ed immissione devono essere effettuate con la frequenza e le metodiche da indicare nel PMC; qualora si intenda realizzare modifiche agli impianti o ulteriori interventi che possano influire sulle emissioni sonore, deve essere redatta e trasmessa a Regione, ARPAV e Provincia una valutazione previsionale di impatto acustico comprensiva delle sorgenti già in funzione.

**Odori**

16. Con riferimento a potenziali emissioni di odori:
  - 16.1. qualora la gestione dell'impianto provochi una conclamata situazione di produzione di odori molesti, l'autorità competente può richiedere la presentazione del Piano di gestione degli odori di cui alla BAT 12 e/o l'esecuzione da parte della Ditta di monitoraggi/modellizzazioni e/o interventi impiantistici e/o gestionali atti al contenimento delle fonti, secondo gli Indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del d.lgs. n. 152/2006 in materia di gestione delle emissioni odorogene di impianti e attività del decreto direttoriale MASE n. 309 del 28/06/2023.

**Controlli e monitoraggi**

17. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi si stabiliscono le seguenti prescrizioni:
  - 17.1. la ditta è tenuta al rispetto del PMC approvato, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento;
  - 17.2. le registrazioni dei dati e i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo;
  - 17.3. ogni variazione del PMC/PGO deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV ed è soggetta all'approvazione della Regione previa acquisizione del parere di ARPAV;
  - 17.4. la reportistica del PMC deve essere inviata alla Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC.

**Prescrizioni generali**

18. Sono stabilite le seguenti prescrizioni generali:
  - 18.1. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e al relativo collaudo;

**Allegato A al Decreto n. 108 del 30/03/2026**

pag. 10/12

- 18.2. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-*bis* del d.lgs. n. 152/2006, individuate nella Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;
- 18.3. le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile indicante i codici EER, le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, la filiera di destinazione (R/D); per i serbatoi l'identificazione dei rifiuti gestiti può essere garantita attraverso il sistema gestionale interno;
- 18.4. l'utilizzo alternativo dei serbatoi 1V e 2V per il codice EER 161002, qualora gli stessi abbiano in precedenza contenuto il codice EER 161001\* deve avvenire previa bonifica secondo la specifica procedura operativa definita dalla ditta denominata I.O. 07-02 Rev 01 del 11/12/2025;
- 18.5. i flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita, secondo modalità da indicarsi nel PMC/PGO;
- 18.6. deve essere garantita in ogni momento la tracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione, attraverso tutti gli stadi di lavorazione, mediante apposito sistema di registrazione;
- 18.7. alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);
- 18.8. non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
- 18.9. i cassoni scarrabili esterni contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti, o, in alternativa, devono essere collocati sotto tettoie;
- 18.10. i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- 18.11. i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
- 18.12. i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti; qualora si verificano spanti o perdite all'interno dei bacini di contenimento gli stessi devono essere raccolti e gestiti come rifiuti;
- 18.13. le operazioni di travaso di rifiuti costituiti da solventi devono essere condotte esclusivamente nella zona dedicata individuata in planimetria;
- 18.14. nei locali interrati non possono essere stoccati e/o trattati rifiuti con elevata tensione di vapore e/o infiammabilità;
- 18.15. le diverse sezioni impiantistiche e i relativi dispositivi ed attuatori (rubinetti, valvole interruttori, leve e tubazioni) devono essere contraddistinti mediante idonea segnaletica, tale da consentire l'immediata identificazione e di comprenderne la funzione;

**Allegato A al Decreto n. 108 del 30/03/2026****pag. 11/12**


- 18.16. i rifiuti di cui al codice EER 20 01 25 dovranno essere stoccati in fusti/cisternette o in serbatoio dedicato;
- 18.17. la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014;
- 18.18. la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;
- 18.19. la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
- 18.20. la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
- 18.21. i rifiuti contenenti sostanze lesive per l'ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione in atmosfera;
- 18.22. deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
- 18.23. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi;
- 18.24. l'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori, rumori;
- 18.25. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;
- 18.26. deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
- 18.27. ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia;
- 18.28. deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna;
- 18.29. deve essere assicurata una regolare manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le verifiche devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
- 18.30. deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo;
- 18.31. deve essere garantita la presenza fissa in orario di lavoro di personale qualificato per i casi di emergenza e deve essere assicurato un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura;
- 18.32. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000;
- 18.33. la Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione;
- 18.34. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo

**Allegato A al Decreto n. 108 del 30/03/2026****pag. 12/12**

sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-*decies*, comma 2 e comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 29-*undecies*, comma 1 del d.lgs. n. 152/2006;

- 18.35. ai sensi dell'art. 29 - nonies, c. 4 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto;
- 18.36. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato;
- 18.37. in caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.

Allegato B al Decreto n. 108 del 30/03/2026



LEGENDA

- SEDIME EDIFICIO AUTORIZZATO CON PFU 97-2016
- PERCORSI 'CARRABILI VIABILITA' INTERNA IN ASFALTO
- AREA DI MANOVRA IN ASFALTO
- PARCHEGGIO IN ASFALTO
- PERCORSI PEDONALI
- EDIFICI
- AREE VERDI PIANTUMATE
- SCARPATA INERBITA
- SEGNALETICA ORIZZONTALE

Simbolo	Descrizione
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...

PIANO TERRA

PIANO INTERRATO

**HENRY ZILLO**  
INGEGNERE ARCHITETTO

Cantù di ROSSANO VENETO - VI

**Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti**

Committente: Firenze Ecologia spa  
Firenze Bernardino spa  
Via Capello, 11  
36028 Rossano Veneto

Progettista: Ing. arch. Henry Zillo  
via Venezia 6  
Cassola - VI  
cell. 3399264051

con

**Planimetria generale  
Layout impianto e  
trattamento rifiuti**

1 1:500  
16 febbraio 2026





## Sezione seconda

**DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**

(Codice interno: 579764)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 211 del 31 marzo 2026

**Affidamento incarico a Veneto Innovazione S.p.A. ai fini della partecipazione regionale alla manifestazione "Italian Oyster Fest" che si terrà a La Spezia dal 22 al 24 maggio 2026, in attuazione dell'intervento 222402 e dell'Operazione 15 "Realizzazione ovvero partecipazione ad eventi nazionali e internazionali" del Reg. (UE) n. 2021/1139 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027.**

*[Mostre, manifestazioni e convegni]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si approva la partecipazione della Regione del Veneto all'evento "Italian Oyster Fest" che si terrà a La Spezia dal 22 al 24 maggio 2026 affidando a Veneto Innovazione S.p.A. l'incarico di supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

Il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili, fra gli altri, anche al nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per il periodo di programmazione 2021-2027.

Il successivo Regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 ha istituito il FEAMPA (Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura) quale nuovo strumento finanziario di sostegno del settore pesca e acquacoltura per il periodo di programmazione 2021-2027, e ne ha stabilito le priorità, il bilancio e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti dell'Unione, integrando le regole generali applicabili a norma del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

Con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 03 novembre 2022 è stato approvato il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia.

Con il Decreto Ministeriale n. 233337 del 4 maggio 2023, adottato ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (Rep. n. 88 CSR del 19/04/2023), è stato approvato l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, individuati nelle Regioni e Province Autonome italiane, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMPA nell'ambito del Programma Nazionale 2021-2027 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che ha, tra l'altro, definito il riparto delle risorse finanziarie e le relative competenze fra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, ad esclusione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, dettagliando i livelli di tipologia di intervento.

Con la DGR n. 958 del 31 luglio 2023 è stato individuato nell'ambito del PN FEAMPA 2021-2027 il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria quale Referente dell'Organismo Intermedio (O.I.) dell'AdG PN FEAMPA per la Regione del Veneto e, contestualmente, è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in qualità di Autorità di Gestione del PN FEAMPA, e la Regione del Veneto, in qualità di O.I. dell'AdG PN FEAMPA, Convenzione sottoscritta digitalmente dalle parti rispettivamente in data 29 settembre 2023 e 22 settembre 2023.

Grazie ai fondi messi a disposizione del PN FEAMPA 2021-2027, la Regione del Veneto già nel corso del 2024 e 2025 ha partecipato alle principali manifestazioni fieristiche di interesse per il comparto ittico professionale in stretta collaborazione con le Organizzazioni di Produttori regionali, quali iniziative di promozione e valorizzazione dei prodotti di eccellenza della pesca e dell'acquacoltura del Veneto.

Anche per l'anno 2026, con DGR n. 1514 del 20 novembre 2025 è stata approvata la partecipazione della Regione del Veneto a due importanti fiere per il settore della pesca e dell'acquacoltura, ovvero "Aquafarm Pordenone - 18-19 febbraio 2026" e "Tuttofood Milano - 11-14 maggio 2026", affidando, come nel 2024 e 2025, alla Società in house Veneto Innovazione S.p.A. l'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse alla partecipazione regionale.

Oltre a tali appuntamenti fieristici, nel panorama delle manifestazioni nazionali dedicate all'acquacoltura, già da alcuni anni l'evento "Italian Oyster Fest" rappresenta una vetrina e un'occasione importante per portare all'attenzione del grande pubblico, delle istituzioni e degli stakeholder nazionali ed internazionali la centralità della produzione di ostriche nel settore dell'acquacoltura italiana e le sue potenzialità in termini di sviluppo economico, impatto ambientale, salute, turismo, costume e cultura alimentare.

Si tratta infatti di un evento, unico in Italia, dedicato a tutti i produttori italiani di ostriche, punto di riferimento per la filiera produttiva e momento di condivisione. Un evento di portata nazionale che si propone come momento ricreativo di promozione enogastronomica e come occasione di approfondimento, educazione e conoscenza.

Un settore, quello dell'ostreicoltura, che negli ultimi anni si è sviluppato e potenziato anche nel Veneto rappresentando una valida diversificazione delle tipiche attività produttive del settore dell'acquacoltura.

Si prospetta quindi l'opportunità di una partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla prossima edizione dell'"Italian Oyster Fest", con l'obiettivo di promuovere e valorizzare le produzioni di ostrica del Veneto e rafforzare quindi un settore di sicuro interesse per le imprese venete dell'acquacoltura ed in particolare per quelle dedite alla produzione di ostriche di alta gamma.

Con il presente provvedimento si propone quindi l'approvazione della partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione "Italian Oyster Fest" che si terrà a La Spezia dal 22 al 24 maggio 2026.

Tale proposta è stata valutata dalla Commissione consultiva per la pesca professionale e l'acquacoltura di cui all'art. 27 bis della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, nel corso della seduta di martedì 3 marzo 2026 e approvata con voto favorevole all'unanimità.

Rilevata la necessità di avviare le procedure di acquisizione della superficie espositiva e dei servizi connessi per la partecipazione alla manifestazione fieristica individuata, si propone di affidare, anche per questo evento, l'attività di supporto tecnico/organizzativo e logistico alla Società in house Veneto Innovazione S.p.A.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, competente per materia, a seguito della ricognizione effettuata, ha attestato che la Società Veneto Innovazione S.p.A. possiede tutti i requisiti di professionalità e tecnico-giuridici per assolvere tale compito.

Sempre secondo la Direzione competente, come previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 l'affidamento alla Società risulta vantaggioso anche per la collettività in termini di efficienza ed efficacia, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e di razionale impiego delle risorse pubbliche.

L'affidamento in house garantisce infatti una maggior autonomia decisionale e tempi di risoluzione delle problematiche più immediati e certi rispetto ad un modello in cui risulta necessario un confronto negoziale con un terzo soggetto gestore.

Si rammenta inoltre che la Regione del Veneto per la realizzazione di progetti simili si è più volte avvalsa con risultati ottimali della collaborazione e della professionalità degli addetti della Società in house providing Veneto Innovazione S.p.A., Società a cui è stata affidata con DGR n. 1645 del 22 dicembre 2023, con DGR n. 1519 del 16 dicembre 2024 e DGR n. 1514 del 20 novembre 2025 analoga attività di supporto per l'anno 2024, 2025 e 2026.

Con riferimento a questo aspetto, la Direzione competente ritiene che, rispetto a possibili concorrenti, l'affidamento risulti giustificato dalle specifiche competenze interne di Veneto Innovazione S.p.A. e dalla capacità della Società di organizzare e coordinare i servizi ad alto valore aggiunto, in quanto la capitalizzazione avvenuta negli anni del know how maturato risulta essere un asset intangibile e importante per la tipologia e la specificità delle attività previste nella presente deliberazione.

In tal senso è necessario precisare che Veneto Innovazione S.p.A. è Società in house providing della Regione del Veneto, istituita con Legge regionale 6 settembre 1988 n. 45, così come modificata dalle Leggi regionali n. 30/2016 e n. 14/2023, che può svolgere attività di promozione del sistema economico del Veneto, in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, curandone la diffusione e l'informazione e favorendo l'attivazione di sinergie.

Si fa presente, inoltre, che Veneto Innovazione S.p.A. è una Società a partecipazione regionale totalitaria e che lo Statuto societario esclude la possibilità che privati, ovvero imprese private, partecipino alla compagine societaria. Si precisa, altresì, che le previsioni contenute nello Statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società analogo a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e che essa svolge un'attività prevalente rivolta alla Regione del Veneto, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 del TUSP.

Tutto ciò premesso con nota prot. n. 154700 del 9 marzo 2026 la Direzione competente ha chiesto alla Società Veneto Innovazione S.p.A. una proposta tecnica, accompagnata da un'offerta economica, per la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto al sopracitato evento fieristico precisando le caratteristiche, le dimensioni ed i servizi correlati dello spazio espositivo.

Con nota acquisita al protocollo regionale n. 157790 del 10 marzo 2026 la Società Veneto Innovazione S.p.A. ha trasmesso la propria proposta tecnica comprensiva di un'offerta economica in merito alle attività richieste per un importo complessivo pari ad euro 14.640,00 (IVA inclusa).

Tale offerta economica è stata calcolata da Veneto Innovazione S.p.A. sulla base dei suoi dati storici per l'organizzazione della partecipazione regionale alle principali fiere del settore turismo o agroalimentare per l'anno 2024, 2025 e 2026.

Nella proposta tecnica di Veneto Innovazione S.p.A. la stessa si occuperà di organizzare la partecipazione della Regione del Veneto interfacciandosi con gli organizzatori e i fornitori ed operando nel rispetto del D. Lgs. n. 36/2023 (nuovo codice appalti).

L'esperienza maturata da Veneto Innovazione S.p.A. ed in particolare dalla collaborazione sia con la Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, sia con la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha consolidato le procedure che la società utilizza nella selezione dei fornitori e negli affidamenti, standardizzando i processi e rendendoli efficienti ed efficaci anche grazie all'utilizzo di due figure professionali, oggi codificate nella nuova metodologia approvata con DGR n. 1141/2023 come Capo Progetto e Addetto Senior.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 e dalla vigente normativa in materia di affidamenti in house providing, la Direzione competente ha valutato che per l'attività da svolgersi, Veneto Innovazione S.p.A. non richiederà alcun *mark up* (ricarica) commerciale.

Inoltre, con riguardo al costo dell'attività di gestione e assistenza tecnica, si precisa che l'importo di euro 4.880,00 (IVA inclusa) è stato quantificato sulla base di tariffe standard per attività di project manager, sia esso senior o junior, definite con la metodologia per la valutazione della congruità economica della prestazione relativa agli affidamenti diretti a Veneto Innovazione S.p.A. approvata con provvedimento della Giunta regionale n. 1141/2023.

Sulla base delle suddette tariffe standard, agli atti della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, i costi relativi all'attività di gestione di Veneto Innovazione S.p.A. risultano inferiori rispetto al *pricing* medio/giornata rilevati nel mercato, e conseguentemente l'affidamento risulta economicamente vantaggioso.

Si fa presente, infine, che per le attività e i servizi non svolti direttamente dalla Società affidataria, e in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, la stessa, in quanto Società partecipata pubblica, dovrà attenersi alla normativa statale in materia di procedure ad evidenza pubblica, vigente all'atto degli affidamenti.

Tutto ciò premesso si propone, pertanto, di affidare a Veneto Innovazione S.p.A. l'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse alla realizzazione dell'iniziativa in oggetto, secondo quanto stabilito nello schema di convenzione di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad euro 14.640,00 (IVA inclusa).

Le esigenze operative di organizzazione e coordinamento della partecipazione della Regione all'evento in argomento rendono opportuno un presidio da parte del competente personale regionale che verrà individuato dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Qualora dovesse rendersi necessario, si propone di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ad apportare, con proprio provvedimento, marginali modificazioni e/o integrazioni allo schema di convenzione di cui all'**Allegato A** della presente deliberazione, limitatamente ai soli aspetti applicativi non sostanziali, fermo restando l'invarianza della spesa.

In ordine all'aspetto finanziario si determina in euro 14.640,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione 2026:

- capitolo di bilancio n. 104977 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, N.233337)" per euro 7.320,00;
- capitolo di bilancio n. 104973 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - quota statale - acquisto di beni e servizi (D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, N.233337)" per euro 5.124,00;

- capitolo di bilancio n. 104992 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - cofinanziamento regionale - acquisto di beni e servizi (Art. 5, c. 2, L.R. 15/12/2021, N.34 - D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, N.233337)" per euro 2.196,00;

Si propone, infine, di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione disciplinante i rapporti tra la Regione e Veneto Innovazione S.p.A., di cui all'**Allegato A**.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Reg. (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021, relativo al regolamento generale sui fondi SIE;

VISTO il Reg. (UE) n. 2021/1139 del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli Affari marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura;

VISTO l'Accordo di Partenariato tra l'Italia e la Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022;

VISTO il Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 approvato dalla Commissione Europea in data 3 novembre 2022 con Decisione di Esecuzione n. C (2022) 8023;

VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027 del 19 aprile 2023, con cui la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEAMPA tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO il Decreto ministeriale n. 233337 del 4 maggio 2023 con il quale è stato approvato l'Accordo Multiregionale ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMPA nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;

VISTA la DGR n. 958 del 31 luglio 2023 con la quale è stata approvata la Convenzione tra la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in qualità di Autorità di Gestione del PN FEAMPA e la Regione del Veneto in qualità di O.I. dell'AdG PN FEAMPA;

VISTA la DGR n. 1514 del 20 novembre 2025;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla disciplina del procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione "Italian Oyster Fest" che si terrà a La Spezia dal 22 al 24 maggio 2026, di interesse per il comparto della produzione di ostriche nel settore dell'acquacoltura veneta, in attuazione dell'intervento 222402 e all'operazione 15 "Realizzazione ovvero partecipazione ad eventi nazionali e internazionali" del Reg. (UE) n. 2021/1139 nell'ambito del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027;
3. di affidare alla Società in house Veneto Innovazione S.p.A., l'attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse alla partecipazione regionale alla manifestazione fieristica di cui al punto 2, per un importo complessivo pari ad euro 14.640,00 (IVA inclusa);

4. di stabilire che alla Società in house Veneto Innovazione S.p.A. verrà riconosciuto, per l'attività di gestione e assistenza tecnica, un importo di euro 4.880,00 (IVA inclusa) ricompreso nella somma di euro 14.640,00 di cui al punto precedente;
5. di approvare, ai fini della realizzazione delle attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse alla partecipazione regionale alla manifestazione fieristica di cui al punto 2, lo schema di convenzione per la definizione dei reciproci rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., di cui all'**Allegato A**, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria della sottoscrizione della convenzione di cui all'**Allegato A**;
7. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria ad apportare allo schema di convenzione di cui al punto 5 modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
8. di determinare in euro 14.640,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui sottoindicati capitoli, del bilancio di previsione 2026:
  - ◆ capitolo di bilancio n. 104977 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, N.233337)", per euro 7.320,00;
  - ◆ capitolo di bilancio n. 104973 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - quota statale - acquisto di beni e servizi (D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, N.233337)", per euro 5.124,00;
  - ◆ capitolo di bilancio n. 104992 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - cofinanziamento regionale - acquisto di beni e servizi (Art. 5, c. 2, L.R. 15/12/2021, N.34 - D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, N.233337)", per euro 2.196,00;
9. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
10. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 211 del 31 marzo 2026

pag. 1 di 4

### SCHEMA DI CONVENZIONE

**per la partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione “Italian Oyster Fest” che si terrà a La Spezia dal 22 al 24 maggio 2026**

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata “Regione” con sede a Venezia, sestiere di Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata nella persona del Direttore pro tempore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dott. .... il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio, ai sensi della legge regionale n.54/2012 e per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 1645 del 22 dicembre 2023;

E

la società “**Veneto Innovazione S.p.A.**”, in seguito nominata “Società” con sede legale in Via delle Industrie 19/D – 30175 Venezia Marghera (Cod. Fisc. e P.Iva 02568090274), rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante, dott. ...., nato a ..... il ..... (C.F. ....),

### PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta regionale n. .... del ..... è stata approvata la partecipazione regionale alla manifestazione “Italian Oyster Fest” che si terrà a La Spezia dal 22 al 24 maggio 2026, di interesse per il comparto della produzione di ostriche nel settore dell’acquacoltura veneta, in attuazione dell’intervento 222402 e all’operazione 15 “Realizzazione ovvero partecipazione ad eventi nazionali e internazionali” del Reg. UE n. 2021/1139 Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027 ;
- con il predetto provvedimento è stato approvato l’affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. dell’attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse alla partecipazione regionale alla manifestazione fieristica di cui al punto precedente;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

#### Art. 2 – Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione, la Regione del Veneto affida in house alla società Veneto Innovazione S.p.A. il supporto tecnico/organizzativo e di tutte le attività connesse alla partecipazione regionale alla manifestazione “Italian Oyster Fest” che si terrà a La Spezia dal 22 al 24 maggio 2026;

La presenza regionale all’evento fieristico dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- uno stand preallestito (6x3 mt) aperto su avanti con tre pareti graficizzate;
- un allestimento grafico che comprenda sia i loghi previsti dal P.N. FEAMPA 2021-2027, che finanzia tale iniziativa promozionale, sia i loghi della Regione del Veneto;
- tre tavoli riunione con quattro sedie ciascuno per incontri e riunioni di lavoro;
- impianto audio e monitor;
- due desk istituzionali fronte passeggiata;
- un monitor di adeguate dimensioni per la proiezione di video promozionali.



3000e3d5



**ALLEGATO A DGR n. 211 del 31 marzo 2026**

pag. 2 di 4

Oltre a quanto sopra descritto, si richiede la fornitura di materiale promozionale (*brochure o depliant*) dedicata specificatamente alla manifestazione.

**Art. 3 – Durata**

Le iniziative previste nell'ambito della presente convenzione dovranno essere portate a conclusione entro il 30 giugno 2026.

**Art. 4 – Responsabilità e obblighi**

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti all'assicurazione e alla gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla Convenzione.

La Società si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione del Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così come integrata dalla deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

**Art. 5 – Corrispettivo, rendicontazione e modalità di erogazione.**

Per la predisposizione e l'esecuzione degli interventi ivi previsti, la Regione riconosce a Veneto Innovazione S.p.A. il corrispettivo massimo di euro 14.640,00 (IVA compresa), stanziato sui seguenti capitoli regionale di spesa:

- capitolo di bilancio n. 104977 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, N.233337)" per euro 7.320,00;
- capitolo di bilancio n. 104973 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - quota statale - acquisto di beni e servizi (D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, N.233337)" per euro 5.124,00;
- capitolo di bilancio n. 104992 avente per oggetto "Programma FEAMPA 2021 - 2027 - cofinanziamento regionale - acquisto di beni e servizi (Art. 5, c. 2, L.R. 15/12/2021, N.34 - D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 04/05/2023, N.233337)" per euro 2.196,00;

Nei limiti di cui sopra, Veneto Innovazione S.p.A. potrà rendicontare le seguenti spese ammissibili:

- a) spese di acquisizione dello spazio espositivo nonché del suo allestimento personalizzato;
- b) noleggio attrezzature necessarie all'animazione dello spazio espositivo;
- c) servizi di ideazione e progettazione grafica e realizzazione brochure dedicata;
- d) I.V.A., nella misura prevista dalla legge.

Alla Società in house Veneto Innovazione S.p.A. verrà riconosciuto, per l'attività di gestione e assistenza tecnica, un importo di euro 4.880,00 (IVA inclusa) ricompreso nella somma di euro 14.640,00.

Il corrispettivo previsto per le attività oggetto della presente Convenzione, fino al limite massimo di euro 14.640,00 (IVA compresa), sarà corrisposto in un'unica tranche entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione del report conclusivo e della documentazione delle spese sostenute da parte di Veneto Innovazione S.p.A. conformemente al documento approvato con il Decreto direttoriale n. 2023-0566213 del 12 ottobre 2023 relativo alle "Linee guida sui costi ammissibili per informazione e comunicazione per determinate operazioni a valere sul PN FEAMPA 2021-2027";

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato sulla base del "Manuale delle procedure e dei controlli", approvato con decreto n. 155 del 9 maggio 2024 del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in qualità di Organismo Intermedio (O.I.) Regione



3000e3d5



del Veneto, nell'ambito degli adempimenti procedurali della programmazione 2021-2027 cofinanziata dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) di cui al Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il pagamento avverrà nei termini di legge, vale a dire entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (D. lgs. n. 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/UE di modifica del D. Lgs. n. 231/2002), mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato da Veneto Innovazione S.p.A.. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a: Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria, Via Torino, 110 30172 Mestre (VE) Codice fiscale: 80007580279 – P.IVA 02392630279 – Codice univoco WF7331. La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 D.L. 6/2014, e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, Veneto Innovazione S.p.A. si obbliga a riportare nella fattura elettronica le seguenti indicazioni: P.N. FEAMPA 2021-2027 – Reg.to UE n.2021/1139 - Progetto cod. .... – CUP: .....

L'omessa indicazione dei predetti codici comporta l'impossibilità per la Regione del Veneto di procedere al pagamento della fattura.

#### **Art. 6 – Attività di vigilanza, di indirizzo e controlli**

L'esecuzione delle progettualità operative derivanti dalla presente Convenzione avverrà sotto la vigilanza della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la quale proporrà alla Società l'adozione di idonee misure correttive/modificative nel caso in cui si verificano ritardi e/o inadempimenti.

#### **Art. 7 – Recesso e inadempimenti**

Decorso il primo mese dalla sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti potranno recedere, per gravi motivi ovvero per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento, con preavviso scritto di 30 giorni notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento a Veneto Innovazione S.p.A. di quanto dovuto per le prestazioni effettivamente svolte alla data del recesso.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza delle attività poste in essere in esecuzione delle progettualità esecutive approvate con quanto pattuito o successivamente concordato con la Società.

#### **Art. 8 - Patto di riservatezza**

Veneto Innovazione S.p.A. s'impegna ad osservare e garantire la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle Amministrazioni e/o da altri organismi sulle attività oggetto della presente Convenzione alla luce delle disposizioni vigenti in materia (vd. D Lgs n. 196/2003).

Essa in particolare s'impegna a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti la presente Convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuta a conoscenza nello svolgimento delle attività per conto dell'Amministrazione Regionale.

La Società s'impegna, altresì, a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

#### **Art. 9 – Divieto di cessione della Convenzione**

È fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

#### **Art. 10 – Pubblicità e trasparenza**

Alle attività esecutive della presente Convenzione si applica il regime di pubblicità e trasparenza previsto dagli articoli n. 20 e 28 del D. Lgs. n. 36/2023 e dal D. Lgs. n. 33/2013.

#### **Art. 11 - Registrazione della Convenzione**

Le Parti convengono che la presente Convenzione Quadro sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi del comma 2, art. 5 del DPR n. 131/1986. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.



3000e3d5



**ALLEGATO A DGR n. 211 del 31 marzo 2026**

pag. 4 di 4

**Art. 12 – Modifiche della Convenzione**

Qualsiasi modifica le Parti concorderanno di apportare al testo della presente Convenzione dovrà essere approvata per iscritto dalle stesse e sottoposta alla preventiva approvazione da parte della Giunta Regionale.

**Art. 13 – Controversie**

Le Parti si impegnano a risolvere con una amichevole composizione tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il foro competente a decidere in ordine alle controversie derivanti dal presente Accordo sarà esclusivamente quello di Venezia.

**Art. 14 – Comunicazioni**

Qualsiasi notifica o comunicazione inviata tra le Parti in merito alla presente Convenzione potrà essere effettuata (a mezzo Posta Elettronica Certificata) ai seguenti indirizzi:

- Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria:  
Via Torino n. 110 - Cap 30172 Mestre Venezia, PEC: [feamp@pec.regione.veneto.it](mailto:feamp@pec.regione.veneto.it)

- Veneto Innovazione S.p.A.: Via delle Industrie 19/D - 30175 Venezia Marghera, PEC:  
[amministrazione@pec.veneto.innovazione.it](mailto:amministrazione@pec.veneto.innovazione.it)

Ciascuna delle Parti è tenuta a comunicare all'altra, per iscritto e senza ritardo, qualsiasi cambiamento relativo agli indirizzi sopra indicati.

**Art. 15 – Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile che regolano i rapporti di tipo contrattuale.

La presente Convenzione è composta da n. 4 pagine e da n. 15 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per la REGIONE DEL VENETO**

**Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria**

**dott. ....**

**Per VENETO INNOVAZIONE S.P.A.**

**Legale rappresentante**

**dott. ....**

*La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005, ovvero con altra firma elettronica.*



(Codice interno: 579802)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 213 del 31 marzo 2026

**Nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'IPAB Istituto Provinciale per l'Infanzia 'Santa Maria della Pietà' di Venezia, dell'IPAB Centro Servizi Anziani 'A. Moretti Bonora' di Camposampiero (PD), dell'IPAB Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD), nonché nomina del Revisore Unico dei Conti dell'IPAB Casa di Riposo di Legnago (VR), dell'IPAB Istituto per Anziani 'Casa De Battisti' di Cerea (VR) e dell'IPAB Centro Servizi Anziani di Adria (RO). Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, articolo 56.**

*[Designazioni, elezioni e nomine]*

**Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si provvede, in conformità a quanto previsto dall'art. 56 della Legge regionale n. 30/2016, alla nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'IPAB Istituto Provinciale per l'Infanzia 'Santa Maria della Pietà' di Venezia, dell'IPAB Centro Servizi Anziani 'A. Moretti Bonora' di Camposampiero (PD) e dell'IPAB Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD), nonché alla nomina del Revisore Unico dei Conti dell'IPAB Casa di Riposo di Legnago (VR), dell'IPAB Istituto per Anziani 'Casa De Battisti' di Cerea (VR) e dell'IPAB Centro Servizi Anziani di Adria (RO).

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

L'art. 56, comma 8 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, con riferimento alla nomina dell'Organo di revisione contabile delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, ha previsto che il professionista da nominare venga individuato tra i revisori inseriti nell'apposito Elenco regionale, articolato per provincia e istituito presso la Giunta regionale. L'Elenco costituisce lo strumento a disposizione dei soggetti incaricati a effettuare le nomine, dato atto che consente di avere la disponibilità di professionisti già selezionati e in possesso dei requisiti adeguati all'incarico da ricoprire, in un'ottica di trasparenza ed economicità delle procedure.

Con DGR 14 aprile 2017, n. 503 e DGR 13 giugno 2017, n. 874 sono state approvate le regole operative per l'iscrizione e la gestione dell'Elenco regionale di cui trattasi e con Decreto del Direttore della U.O. Non Autosufficienza infra indicato sono stati inseriti nell'Elenco regionale i candidati risultati idonei, secondo quanto indicato nel relativo disciplinare. Si rammenta che l'art. 56, comma 9 della L.R. n. 30/2016 prevede tre ordini di 'Organo di revisione contabile' in relazione alla classificazione tipologica dell'IPAB:

- le IPAB di classe 1A che si dotano di un Collegio di revisori costituito da tre componenti che vengono così nominati: il Presidente è nominato dalla Giunta regionale, gli altri due componenti sono nominati rispettivamente dalla Conferenza dei Sindaci della sede legale dell'IPAB e dal Consiglio di Amministrazione;
- le IPAB di classe 1B che si dotano di un unico Revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale;
- le IPAB di classe 2 che si dotano di un unico Revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, la DGR 12 ottobre 2017, n. 1621 e la DGR 22 novembre 2017, n. 1886 hanno chiarito le modalità e i tempi di applicazione della nuova disciplina degli organi di revisione contabile delle IPAB.

Infine, la DGR 22 novembre 2017, n. 1886 prevede che, allo scopo di permettere la regolare e uniforme applicazione delle disposizioni dell'art. 56 della Legge regionale citata, le IPAB presentino alla Giunta regionale istanza scritta di nomina all'approssimarsi del termine finale dell'incarico dell'organo di controllo.

Nell'ambito del quadro normativo sopra descritto, le IPAB il cui Organo di Revisione è in scadenza, hanno trasmesso all'U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane, le seguenti istanze di nomina:

- istanza presentata dall'IPAB Istituto Provinciale per l'Infanzia 'Santa Maria della Pietà' di Venezia, classe 1A, per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (prot. reg. n. 580191 del 20 ottobre 2025);
- istanza presentata dall'IPAB Centro Servizi Anziani "A. Moretti Bonora" di Camposampiero (PD), classe 1A, per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (prot. reg. n. 653193 del 2 dicembre 2025);
- istanza presentata dall'IPAB Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD), classe 1A, per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti (prot. reg. n. 6511 dell'8 gennaio 2026);
- istanza presentata dall'IPAB Istituto per Anziani "Casa De Battisti" di Cerea (VR), classe 1B, per la nomina del Revisore Unico dei Conti (prot. reg. n. 584085 del 22 ottobre 2025);

- istanza presentata dall'IPAB Casa di Riposo di Legnago (VR), classe 1B, per la nomina del Revisore Unico dei Conti (prot. reg. n. 654093 del 2 dicembre 2025);
- istanza presentata dall'IPAB Centro Servizi Anziani di Adria (RO), classe 1B, per la nomina del Revisore Unico dei Conti (prot. reg. n. 9649 del 12 gennaio 2026).

Preso atto delle istanze sopra indicate, con il presente provvedimento si provvede alla nomina dei Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Revisori Unici dei Conti delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza de *quibus*, selezionandoli fra i Revisori inseriti nell'Elenco regionale di cui all'art. 56, comma 8, della Legge regionale n. 30/2016, da ultimo aggiornato con Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 11830 del 12 marzo 2026.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e la L.R. 30 dicembre 2016, n. 30;

VISTA la DGR 14 aprile 2017, n. 503, la DGR 13 giugno 2017, n. 874, la DGR 12 ottobre 2017, n. 1621, la DGR 22 novembre 2017, n. 1886 e la DGR 18 ottobre 2022, n. 1253;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 11830 del 12 marzo 2026;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare i Presidenti dei Collegi dei Revisori dei Conti, così come identificati nell'Elenco regionale di cui all'art. 56, comma 8 della Legge regionale n. 30/2016, delle seguenti IPAB di classe 1A:
  - Istituto Provinciale per l'Infanzia "Santa Maria della Pietà" di Venezia, nella persona di Luca Burighel;
  - Centro Servizi Anziani "A. Moretti Bonora" di Camposampiero (PD), nella persona di Mirco Gomiero;
  - Centro Residenziale per Anziani di Cittadella (PD), nella persona di Carlo Chinellato;
3. di nominare i Revisori Unici dei Conti, così come identificati nell'Elenco regionale di cui all'art. 56, comma 8 della Legge regionale n. 30/2016, delle seguenti IPAB di classe 1B:
  - Casa di Riposo di Legnago (VR), nella persona di Alessandro Cressotti;
  - Istituto per Anziani "Casa De Battisti" di Cerea (VR), nella persona di Claudio Girardi;
  - Centro Servizi Anziani di Adria (RO), nella persona di Filippo Carlin;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 580345)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 216 del 09 aprile 2026

**Recepimento dell'Accordo per la definizione degli ambiti territoriali carenti 2026 per la Pediatria di Libera Scelta.**  
**Art. 30 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta del 18.03.2026.**  
*[Sanità e igiene pubblica]*

Note per la trasparenza:
--------------------------

Con il presente provvedimento si recepisce l'Accordo per la definizione degli ambiti territoriali carenti per l'anno 2026 per la Pediatria di Libera Scelta sottoscritto con le Organizzazioni sindacali della Pediatria di Libera Scelta nelle more della definizione dell'Accordo Integrativo Regionale.
--

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

In data 18 marzo 2026 è stata sancita l'Intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti 164/CSR, in ordine al nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina della Pediatria di Libera Scelta, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 per il triennio 2022-2024.

Il suddetto accordo, successivo a quello precedentemente siglato in data 25 luglio 2024 relativamente al triennio 2019-2021, ha confermato ciò che era stato previsto dall'art. 30 ACN in ordine ai criteri stabiliti per il rapporto ottimale per la determinazione degli ambiti da considerarsi carenti, stabilendo anche la possibilità, in sede di accordi integrativi regionali, di determinare rapporti ottimali diversi qualora condivisi tra le parti, per i singoli ambiti territoriali o per l'intero territorio regionale coerentemente con i modelli organizzativi adottati.

Per l'anno 2025, in considerazione dei nuovi criteri introdotti dall'ACN 2024, con Deliberazione della Giunta regionale n. 140 del 10 febbraio 2025, sono state approvate le prime linee di indirizzo per l'assegnazione delle zone carenti della pediatria di libera scelta, confermando i criteri previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta.

Per l'anno 2026 il Tavolo di negoziazione regionale per la definizione dell'Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta, riunitosi in più sedute e con verbali agli atti della Unità Organizzativa Cure Primarie competente, ha ritenuto opportuno raggiungere un accordo per la definizione degli ambiti territoriali carenti modificando i parametri previsti dall'ACN vigente. Tale Tavolo è stato costituito, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 45 del 25 marzo 2025 ed è così composto:

- Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
- Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie;
- Direttore dei Servizi Socio Sanitari dell'ULSS n. 4 Veneto Orientale;
- Rappresentanti regionali della Federazione Italiana Medici Pediatri Veneto.

L'Accordo per la definizione degli ambiti territoriali carenti 2026 per la Pediatria di Libera Scelta è stato sottoscritto dal rappresentante della Regione del Veneto, Direttore della Unità Organizzativa Cure Primarie e dal Segretario regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri Veneto in data 23 marzo 2026.

Il suddetto Accordo, nel confermare per l'anno 2026 i criteri previsti dall'art. 30 dell'ACN vigente in ordine al rapporto ottimale per la determinazione degli ambiti da considerarsi carenti, stabilisce a livello regionale che:

- in via sperimentale e nelle more della definizione dell'Accordo Integrativo Regionale, ad esito del calcolo individuato sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2025, si proceda all'inserimento di un pediatra ogni 900 residenti o frazione superiore a 500 secondo le procedure ordinarie individuate dall'art. 32 dell'ACN;
- sia effettuata una valutazione e la verifica entro fine anno una volta completate le procedure per l'assegnazione delle zone carenti;
- siano adottate da parte delle Aziende ULSS le procedure più puntuali rispetto a quanto previsto dall'ACN vigente relative alla rimozione del vincolo di assegnazione ai sensi del comma 3 dell'art. 32 e alla mobilità intraziendale ai sensi del comma 6 dell'art. 30;
- sia prevista la deroga al termine del 31 marzo 2026 di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco degli ambiti territoriali carenti a data successiva e comunque entro il mese di aprile 2026 da parte della struttura regionale competente.

Si propone, pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto e nelle more della definizione dell'Accordo Integrativo Regionale della Pediatria di Libera Scelta, che stabilirà gli obiettivi di salute, i percorsi, gli indicatori e gli strumenti operativi per attuarli, in linea con la programmazione e le finalità del Servizio Sanitario Regionale, di recepire l'Accordo per la definizione degli ambiti territoriali carenti 2026, sottoscritto dalle parti in data 23 marzo 2026, contenuto nell'**Allegato A** al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso.

Si incarica l'Unità Organizzativa Cure Primarie afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta - Triennio 2019-2021 del 25 luglio 2024;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta Triennio 2022-2024 del 18 marzo 2026;

VISTO l' Accordo per la definizione degli ambiti territoriali carenti 2026 per la Pediatria di Libera Scelta del 23 marzo 2026;

VISTA la DGR n. 140 del 10 febbraio 2025;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta Triennio 2022-2024 del 18 marzo 2026;
3. di prendere atto dell'avvenuta costituzione del Tavolo di negoziazione regionale per la definizione dell'Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta, costituito, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 45 del 25 marzo 2025;
4. di dare atto che non è ancora stato definito l'Accordo Integrativo Regionale della Pediatria di Libera Scelta in attuazione dell'ACN vigente tra la Regione del Veneto e le Organizzazioni rappresentative dei Medici Pediatri di Libera Scelta;
5. di recepire, nelle more della definizione dell'Accordo Integrativo Regionale della Pediatria di Libera Scelta che stabilirà gli obiettivi di salute, i percorsi, gli indicatori e gli strumenti operativi per attuarli, in linea con la programmazione e le finalità del Servizio Sanitario Regionale, l'Accordo per la definizione degli ambiti territoriali carenti 2026, sottoscritto dal rappresentante della Regione del Veneto, Direttore della Unità Organizzativa Cure Primarie e dal Segretario regionale della Federazione Italiana Medici Pediatri Veneto in data 23 marzo 2026, contenuto nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare l'Unità Organizzativa Cure Primarie afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente provvedimento;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



**Accordo per la definizione degli Ambiti Territoriali carenti 2026  
nelle more della definizione dell'Accordo Integrativo Regionale**

**1. RAPPORTO OTTIMALE E CARENZA ASSISTENZIALE**

Nel confermare anche per l'anno 2026 i criteri previsti dall'ACN vigente all'art. 30 in ordine al rapporto ottimale per la determinazione degli ambiti da considerarsi carenti sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno 2025, nelle more della definizione dell'Accordo Integrativo Regionale, per l'anno 2026 si ritiene di stabilire, in via sperimentale, che ad esito del calcolo individuato si procede all'inserimento di un pediatra ogni 900 residenti o frazione superiore a 500 secondo le procedure individuate dall'art. 32 come procedura ordinaria.

Tale modalità sarà oggetto di verifica entro fine anno una volta completate le procedure per l'assegnazione delle zone carenti.

Resta comunque salva la pubblicazione, su valutazione dell'Azienda, delle zone carenti degli incarichi vacanti anche qualora non sia soddisfatto il rapporto ottimale concordato per l'anno 2026, nel caso in cui le Aziende hanno proceduto al trattenimento in servizio, in base alle disposizioni vigenti in materia, dei pediatri di libera scelta che hanno dato la loro disponibilità, in assenza di personale collocabile.

I pediatri di libera scelta possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.000 unità (art. 36 dell'ACN). Previa verifica e disponibilità dell'interessato, eventuali deroghe al massimale di 1.000 unità sono attivate dall'Azienda per necessità assistenziali in relazione a particolari situazioni locali o particolari assetti organizzativi ai sensi dell'art. 48, comma 3, punto 5 della Legge 833/78 per un tempo determinato individuandone il tetto cui vanno sommate le sole deroghe per il ricongiungimento familiare, fatto salvo il mantenimento dei quattordicenni ai sensi del comma 2 dell'art. 39 dell'ACN. Al raggiungimento di tali limiti, ciascun pediatra può acquisire nuovi assistiti con la ricasazione contestuale di un pari numero di scelte da individuare esclusivamente tra gli assistiti di età inferiore a 13 anni.

Con l'inserimento di un nuovo pediatra, a seguito di pubblicazione di zona carente, ai pediatri nel cui ambito è stata adottata la misura dell'aumento temporaneo del massimale per motivi assistenziali, non verranno più attribuite scelte con deroga al massimale di 1.000 unità fatto salvo la salvaguardia del ricongiungimento familiare e il mantenimento dei quattordicenni.

**2. MOBILITA' INTRAZIENDALE**

A seguito della valutazione del fabbisogno teorico condotta secondo quanto definito nel punto 1 viene predisposta una tabella di fabbisogno teorico per ambito quale presupposto per l'avvio della procedura di mobilità.

- a) Qualora vi siano pediatri che abbiano richiesto la rimozione del vincolo ai sensi dell'art. 32 comma 3 dell'ACN, l'Azienda invierà agli stessi l'elaborazione del fabbisogno teorico relativa al proprio ambito di appartenenza.

Gli interessati potranno presentare la domanda irrevocabile, entro 5 giorni lavorativi dal giorno successivo da quello del ricevimento della nota da parte dell'Azienda con individuate le zone carenti. Il termine è perentorio.

L'Azienda provvederà a comunicare ai pediatri interessati le eventuali esclusioni. La sede lasciata vacante per l'applicazione dello svincolo sarà posta fra le zone carenti per la mobilità intraziendale e, se non coperta sarà pubblicata.

Lo spostamento dello studio potrà aver luogo esclusivamente con l'inizio dell'attività convenzionale del nuovo inserito.



**ALLEGATO A DGR n. 216 del 09 aprile 2026**

pag. 2 di 2

- b) A seguito della valutazione del fabbisogno teorico condotta dall'Azienda con le eventuali ridefinizioni successive alla procedura relativa alla rimozione del vincolo, viene predisposta una tabella di fabbisogno teorico per ambito quale presupposto per l'avvio della procedura di mobilità.

Possono partecipare i Pediatri di Libera Scelta già titolari di incarico da almeno 2 anni alla data della domanda nella stessa Azienda, che presentano richiesta di mobilità verso un ambito differente da quello di appartenenza, individuato come carente.

L'Azienda invierà ai pediatri l'elaborazione del fabbisogno teorico con la documentazione necessaria a presentare domanda di mobilità.

Gli interessati potranno presentare la domanda irrevocabile entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della nota da parte dell'Azienda con individuate le zone carenti nell'intera Azienda. Il termine è perentorio.

L'Azienda, esaminate le domande, provvederà a comunicare ai pediatri interessati le eventuali esclusioni, mentre i pediatri aventi titolo saranno informati via pec dell'esito della procedura di mobilità intraziendale la cui decorrenza del trasferimento sarà concordata con il pediatra interessato.

Le richieste di mobilità saranno accettate secondo l'ordine della graduatoria come previsto dal comma 6 dell'art. 32.

A seguito delle procedure di mobilità intraziendale l'Azienda, ai fini della pubblicazione delle zone carenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 rivaluta la carenza degli incarichi rimasti vacanti.

L'apertura dello studio a seguito di mobilità dovrà avvenire con le tempistiche previste all'art. 31 comma 4 dell'ACN vigente-

**3. TERMINE PUBBLICAZIONE INCARICHI VACANTI**

Le parti concordano che, in conseguenza dell'applicazione in via sperimentale per l'anno 2026 di quanto previsto al punto 1 del suddetto accordo, il termine della fine di marzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'elenco degli ambiti territoriali carenti sia derogato, con pubblicazione degli stessi a data successiva e comunque entro il mese aprile 2026.

Venezia, 23 marzo 2026

Il Direttore ad Interim U.O. Cure Primarie  
Regione del Veneto

---

Per la Federazione Italiana Medici Pediatri

---



31f68a36

